

MASSIME CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2015

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

28 gennaio 2015, n. 1

Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno.

Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente del provvedimento di archiviazione - Inammissibilità del ricorso - Impugnazione di delibera del Consiglio dell'Ordine emessa nei confronti di un Consigliere - Annullamento della decisione - Rimessione degli atti al Consiglio territoriale.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 49, co. 5;

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, artt. 3, co. 2 e 7, co.2.

E' inammissibile il ricorso presentato dall'esponente contro il provvedimento di archiviazione del C.d.O. territoriale. La legittimazione all'impugnazione deve ravvisarsi, infatti, soltanto in capo ai destinatari del provvedimento disciplinare, ovvero soltanto al soggetto la cui posizione professionale venga incisa dal contenuto della decisione mentre colui che, nell'ambito del procedimento disciplinare, assume la posizione giuridica del denunziante riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.

In materia disciplinare, peraltro, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l'iscritto contro cui si procede ed il Pubblico Ministero.

Vi è incompetenza del Consiglio dell'Ordine adito per l'impugnazione di delibera emessa nei confronti dell'iscritto componente del medesimo Ordine e Consigliere in quanto, a norma dell'art.49 co.5 del D. Lgs. 139/05 e dell'art.3 co.2 Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, se l'azione è promossa avverso un membro del Consiglio dell'Ordine, è competente il Consiglio dell'Ordine ove ha sede la Corte di appello territorialmente competente.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

28 gennaio 2015, n. 2

Pres. Marcello Marchetti - Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente del provvedimento di archiviazione - Mancata riconsegna di documentazione contabile e fiscale - Inammissibilità del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 7, co. 2.;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 13, co.3; 22.

E' inammissibile il ricorso presentato dall'esponente contro il provvedimento di archiviazione del C.d.O. territoriale. La legittimazione all'impugnazione deve ravvisarsi, infatti, soltanto in capo ai destinatari del provvedimento disciplinare, ovvero soltanto al soggetto la cui posizione professionale venga incisa dal contenuto della decisione mentre colui che, nell'ambito del procedimento disciplinare, assume la posizione giuridica del denunziante riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.

In materia disciplinare, peraltro, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l'iscritto contro cui si procede ed il Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

28 gennaio 2015, n. 3

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Attilio Liga; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente del provvedimento di archiviazione - Inammissibilità del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 7, co. 2, lett. c);

E' inammissibile il ricorso presentato dall'esponente contro il provvedimento di archiviazione del C.d.O. territoriale. La legittimazione all'impugnazione deve ravvisarsi, infatti, soltanto in capo ai destinatari del provvedimento disciplinare, ovvero soltanto al soggetto la cui posizione professionale venga incisa dal contenuto della decisione mentre colui che, nell'ambito del procedimento disciplinare, assume la posizione giuridica del denunziante riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.

In materia disciplinare, peraltro, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l'iscritto contro cui si procede ed il Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

28 gennaio 2015, n. 4

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente del provvedimento di archiviazione - Inammissibilità del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 7;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 15, commi 1 e 2, 28.

E' inammissibile il ricorso presentato dall'esponente contro il provvedimento di archiviazione del C.d.O. territoriale. La legittimazione all'impugnazione deve ravvisarsi, infatti, soltanto in capo ai destinatari del provvedimento disciplinare, ovvero soltanto al soggetto la cui posizione professionale venga incisa dal contenuto della decisione mentre colui che, nell'ambito del procedimento disciplinare, assume la posizione giuridica del denunziante riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.

In materia disciplinare, peraltro, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l'iscritto contro cui si procede ed il Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

28 gennaio 2015, n.5

Pres. e rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona; inammissibilità del ricorso.

Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente del provvedimento di archiviazione - Inammissibilità del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 7.

E' inammissibile il ricorso presentato dall'esponente contro il provvedimento di archiviazione del C.d.O. territoriale. La legittimazione all'impugnazione deve ravvisarsi, infatti, soltanto in capo ai destinatari del provvedimento disciplinare, ovvero soltanto al soggetto la cui posizione professionale venga incisa dal contenuto della decisione mentre colui che, nell'ambito del procedimento disciplinare, assume la posizione giuridica del denunziante riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.

In materia disciplinare, peraltro, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l'iscritto contro cui si procede ed il Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

28 gennaio 2015, n. 6

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino.

Incompatibilità di uno dei componenti del Collegio - Ricusazione - Carenza di motivazione - Reato di concussione - Effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare - Sentenza di patteggiamento - Efficacia nel giudizio disciplinare - Apertura di un procedimento disciplinare - Radiazione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 4;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 5; 6; 38;

- artt. 51, co.1 n.5; 52 cod. proc. civ.;

- art. 317 c.p.

L'incompatibilità (nel caso di specie, quella ex prevista dall'art.51 co.1 n.5 c.p.c.) di uno dei componenti del collegio giudicante può essere fatta valere soltanto con la ricusazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 4 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale e del codice di rito. Si ritiene che la mancata astensione del giudice, nelle ipotesi di sua obbligatorietà, non possa costituire motivo di nullità della sentenza, ma solo motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c. ed il mancato esercizio del potere di ricusazione del giudice, entro i termini previsti, preclude alla parte di far valere, in sede di impugnazione, la nullità della sentenza pronunciata dal giudice che abbia violato l'obbligo di astensione.

Ricorre il vizio della carenza di motivazione quando in essa non vengano affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante, ma vi sia un rinvio ovvero un richiamo del quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

E' possibile trarre prova della responsabilità disciplinare dalle risultanze istruttorie del processo penale, avvalendosi dell'accertamento compiuto dal giudice penale e consacrato nella sentenza di patteggiamento per addivenire ad una autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare. In tema di effetti del giudicato penale nel giudizio per responsabilità disciplinare, l'efficacia di giudicato delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) deve intendersi limitata all'accertamento dell'insussistenza, allo stato, delle cause di non punibilità ovvero di estinzione del reato di cui all'art.129 c.p.p. cui è sottesa anche l'esistenza di elementi sufficienti a giustificare l'inizio dell'azione penale e non impedisce, nel giudizio civile per responsabilità disciplinare, un'istruttoria probatoria che vada al di là del limitato accertamento contenuto nella sentenza penale. In pratica, mentre legittimamente il procedimento disciplinare può essere avviato contestando la condotta oggetto di imputazione nel giudizio penale conclusosi con sentenza di applicazione di pena a richiesta, l'ambito del giudicato penale non impedisce di svolgere nel giudizio civile vertente sulla responsabilità disciplinare le

difese tendenti all'accertamento di elementi di fatto che non contrastino con il giudicato penale.

Quando i fatti posti a base della sentenza di patteggiamento rilevino in un diverso giudizio rientra nella discrezionalità del giudicante fare riferimento alla condanna patteggiata per ritenere accertati, in sede disciplinare, i fatti emersi nel corso del procedimento penale, che appaiano fondatamente ascrivibili al soggetto.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti equivale ad una vera e propria sentenza di condanna in quanto essa, pur non potendo propriamente considerarsi tale quoad substantiam, lo è quoad effectum, a causa della rinuncia dell'imputato a contestare le proprie responsabilità e della contestuale deliberazione negativa del giudice quanto all'esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato - per cui l'art. 445 codice di rito penale dispone che "salvo diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna". La sentenza ex art. 444 c.p.p. è equiparata ad una pronuncia di condanna, sicché ogni deroga al regime di tali sentenze deve risultare da una espressa disposizione legislativa.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

28 gennaio 2015, n. 7

Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.

Pre-convocazione dell'incolpato - Audizione dell'interessato - Onere probatorio - Mancata contestazione di un fatto addebitato - Omessa presentazione di dichiarazioni dei redditi - Omessi versamenti IVA - Mancato deposito di bilanci - Parziale riconsegna della documentazione contabile - Mancato risarcimento ai clienti- Esposti - Radiazione dall'Albo professionale - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 50, co.7;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, artt. 2,8,10, 12, co.2;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6; 8; 11;16;
- Art. 115 c.p.c.

Il Capo III del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale non contempla alcuna norma che preveda una <<pre-convocazione>> dell'incolpato, essendo posta a carico del Consiglio, soltanto la notifica al primo della delibera con la quale il Consiglio medesimo decide l'apertura del procedimento disciplinare con i contenuti indicati nell'art.8 del predetto Regolamento. E' soltanto nell'ambito del procedimento disciplinare già avviato a norma del citato art.8 che il successivo art.10 del Regolamento prevede l'audizione dell'interessato, appositamente convocato mediante raccomandata contenente indicazione della data di convocazione nonché della facoltà di presentare memorie e documenti entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. E solo in quella sede, a norma del co.3 dell'art.10, il Consiglio può sentire l'esponente.

Secondo le regole generali in materia di istruzione probatoria, incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse. In conformità alla giurisprudenza, fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo e non la determinazione delle loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia che deve informare il processo, alla stregua dell'art.111 Cost..

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 gennaio 2015, n.8

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine.

Falso materiale per contraffazione di documento della Pubblica Amministrazione e appropriazione indebita con aggravante di abuso della prestazione professionale - Comportamenti contrari alla dignità, probità e decoro professionale – Esposto- Sospensione procedimento disciplinare- Sentenza penale di condanna- Radiazione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 5;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 5,6, co.1, 2 ,3; 8, co.6; 11, co.1, 3, 14, 38.

Le omissioni, manchevolezze e falsità quali la produzione di documentazione falsa alla cliente, l'omissione del deposito di ricorsi ed istanze alla pubblica amministrazione, la dichiarazione di falsi avvenimenti in relazione alla pratica affidata e la produzione di gravi danni alla cliente costituiscono comportamenti che ledono la dignità, probità e decoro professionale e che, pertanto, si pongono in violazione degli artt.5,6 e 38 del codice deontologico della professione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Allorquando nei confronti della medesima persona, pendano contemporaneamente un procedimento penale ed un procedimento disciplinare, quest'ultimo non deve essere necessariamente sospeso, salvo che la sospensione non risulti essere imposta da una specifica disposizione di legge, perché la definizione del procedimento penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico del giudizio disciplinare, non solo perché questo si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non penali, ma anche perché, dal combinato disposto degli art. 653 vigente c.p.p. e 211 disp. att. si evince il venir meno, con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, del principio della cosiddetta pregiudiziale penale sancita, in via generale, dall'art. 3 dell'abrogato c.p.p.

Il Consiglio è legittimato a formare un proprio autonomo convincimento in base ai fatti emersi in sede penale ed alla documentazione acquisita, al fine di confermare o meno il disvalore, anche sotto il profilo deontologico e con riferimento ai canoni previsti, delle condotte tenute dal ricorrente.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 gennaio 2015, n. 9

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo.

Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente del provvedimento di archiviazione - Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 55;
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell’11-12 novembre 2009, artt.7; 24

E' inammissibile il ricorso presentato dall'esponente contro il provvedimento di archiviazione del C.d.O. territoriale. La legittimazione all'impugnazione deve ravvisarsi, infatti, soltanto in capo ai destinatari del provvedimento disciplinare, ovvero soltanto al soggetto la cui posizione professionale venga incisa dal contenuto della decisione mentre colui che, nell'ambito del procedimento disciplinare, assume la posizione giuridica del denunziante riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.

In materia disciplinare, peraltro, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l'iscritto contro cui si procede ed il Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 gennaio 2015, n. 10

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine.

Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente del provvedimento di archiviazione - Inammissibilità del ricorso.

- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell’11-12 novembre 2009, art.7.

E' inammissibile il ricorso presentato dall'esponente contro il provvedimento di archiviazione del C.d.O. territoriale. La legittimazione all'impugnazione deve ravvisarsi, infatti, soltanto in capo ai destinatari del provvedimento disciplinare, ovvero soltanto al soggetto la cui posizione professionale venga incisa dal contenuto della decisione mentre colui che, nell'ambito del procedimento disciplinare, assume la posizione giuridica del denunziante riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.

In materia disciplinare, peraltro, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l'iscritto contro cui si procede ed il Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 gennaio 2015, n. 11

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari.

Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente del provvedimento di archiviazione - Inammissibilità del ricorso.

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 8;11.

E' inammissibile il ricorso presentato dall'esponente contro il provvedimento di archiviazione del C.d.O. territoriale. La legittimazione all'impugnazione deve ravvisarsi, infatti, soltanto in capo ai destinatari del provvedimento disciplinare, ovvero soltanto al soggetto la cui posizione professionale venga incisa dal contenuto della decisione mentre colui che, nell'ambito del procedimento disciplinare, assume la posizione giuridica del denunziante riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.

In materia disciplinare, peraltro, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l'iscritto contro cui si procede ed il Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 gennaio 2015, n.12

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona.

Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente o dell'erede del provvedimento di archiviazione - Inammissibilità del ricorso.

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9

aprile 2008 e successive modifiche, art. 16;

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 50, co.9;

- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell’11-12 novembre 2009, artt. 22; 25;

- Legge n. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, art.22.

E' inammissibile il ricorso presentato dall'esponente o dall'erede (nel caso di specie, la moglie del defunto esponente) contro il provvedimento di archiviazione del C.d.O. territoriale. La legittimazione all'impugnazione deve ravvisarsi, infatti, soltanto in capo ai destinatari del provvedimento disciplinare, ovvero soltanto al soggetto la cui posizione professionale venga incisa dal contenuto della decisione mentre colui che, nell'ambito del procedimento disciplinare, assume la posizione giuridica del denunziante riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.

In materia disciplinare, peraltro, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l'iscritto contro cui si procede ed il Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 gennaio 2015, n. 13

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Liga; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo.

Omessa presentazione di proprie dichiarazioni dei redditi e contraffazione delle relative ricevute di presentazione telematica – Colpevolezza - Ravvedimento operoso - Radiazione dall’Albo professionale - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Accoglimento parziale del ricorso – Riforma *in melius* della sanzione.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 49;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6 e 11;

- Artt. 1175 e 1176 c.c.;

- Art. 653 c.p.p.;

- Art. 295 c.p.c.

Non si ravvisa la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nei confronti dei clienti e, dunque, alcuna violazione degli obblighi connessi all’esercizio di attività professionale qualora il mancato adempimento non arrechi pregiudizio a terzi ed il ricorrente pregiudichi, con la propria condotta, soltanto la sua posizione personale.

Nella valutazione della colpevolezza occorre considerare il comportamento ammissivo di responsabilità e lo spirito collaborativo dell'incolpato che, fornendo elementi in ordine ai fatti

contestati, consentono di ravvisare in tale condotta una sorta di ravvedimento operoso da considerare quale attenuante delle violazioni comunque commesse.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 marzo 2015, n.14

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Collegio di Disciplina n.1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.

Violazione del principio del contraddittorio - Fase antecedente all'apertura del procedimento - Dichiarazione di debito non rispondente agli accordi verbali intercorsi tra le parti relativamente alla cifra pattuita - Esposto - Colpa specifica - Appostazione dei compensi del professionista - Violazione dell'art.11 Codice deontologico - Sospensione dall'esercizio della professione - Accoglimento parziale del ricorso - Riforma *in melius* della decisione.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art.50; 52, co., lett. b);

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6 co.1;11 co.1-2;22 co.1-3-4

Nella fase antecedente all'apertura del procedimento, il Consiglio può invitare l'interessato a fornire i chiarimenti più opportuni in ordine ai fatti denunciati, e può sentirlo, così come può essere ascoltato anche l'esponente, solo al fine di una preliminare, sommaria, deliberazione finalizzata ad una eventuale apertura del procedimento disciplinare, ovvero alla possibilità di archiviazione immediata ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per l'esercizio dell'azione disciplinare territoriale.

Il Consiglio di Disciplina è tenuto ad accertare un profilo di colpa specifica nella condotta del professionista, che assume particolare rilievo nell'esercizio di una professione regolamentata, laddove la legge protegge il pubblico affidamento del cliente che si rivolge ad un iscritto all'Albo, presumendone la competenza professionale.

L'appostazione dei compensi del professionista nei bilanci della società, se non in forma saltuaria e difforme anno per anno, viola la legge, i corretti principi contabili e l'art. 11, comma 2, del Codice deontologico, violazione certamente non attenuata dalla sottoscrizione dei bilanci stessi da parte dell'esponente.

Spetta al Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 55, comma 3, D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, la possibilità di valutare il profilo soggettivo ed oggettivo della responsabilità disciplinare del professionista, anche mitigando la sanzione applicata dall'Ordine territoriale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 marzo 2015, n.15

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno.

Custodia ed amministrazione giudiziaria dei beni - Rinuncia al mandato - Sostituzione con altro professionista - Conflitto di interessi - Integrazione notifica della decisione procedimento disciplinare - Archiviazione - Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte del Pubblico Ministero - Accoglimento del ricorso - Riforma *in peius* della decisione.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale" approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt.5 co.1;18

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.7 co.1,2; 9 co.4, 5; 22 co.5; 23 co.1

Il soggetto che, nel corso dell'espletamento dell'incarico di amministratore giudiziario dei beni, intrattiene rapporti societari e di collaborazione con soggetti a loro volta legati da rapporti familiari e societari con persone destinatarie dei provvedimenti ablatori adottati dal Tribunale - Sezione Misure di prevenzione, pone in essere una serie di condotte in contrasto con il dovere di indipendenza di cui all'art.9 co. 4 e 5 Codice deontologico, potendosi individuare un'ipotesi di conflitto di interessi ovvero di indebite pressioni di soggetti che abbiano potuto influenzare il giudizio o l'attività professionale dell'amministratore giudiziario. L'art.9 co.4 del Codice deontologico vieta, infatti, al professionista di porsi in una situazione che possa incidere in senso diminutivo sul suo libero arbitrio o possa essere di ostacolo all'adempimento dei suoi doveri, evitando altresì ogni situazione in cui si trovi in conflitto di interessi. Ed inoltre, a norma del comma 5 del medesimo art.9, il professionista deve evitare che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza, dovendo a tal fine essere libero da ogni legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere inteso come idoneo ad influenzare negativamente la sua integrità o la sua obiettività.

Qualora il professionista rinunci al mandato di custode ed amministratore giudiziario, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art.23 co.1 del Codice deontologico secondo cui il professionista non deve proseguire nell'incarico quando sopravvengono circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza ed obiettività.

In tema di motivazione relativa a sanzioni disciplinari, non sussiste il difetto di motivazione con riguardo al provvedimento, costituente l'atto finale del procedimento disciplinare, che reca l'indicazione delle ragioni poste a base delle scelte compiute dall'Amministrazione e risulta motivato con riferimento al verbale della trattazione, anche orale, da cui emergano chiaramente le ragioni per le quali si è giunti alla decisione

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 marzo 2015, n.16

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Mancato pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo - Omesso riscontro ai solleciti - Sospensione dall'Albo per morosità - Diniego istanza cancellazione dall'Albo - Apertura del procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina dell'Ordine successivamente alla domanda di cancellazione dall'Albo - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Contemporanea pendenza di altro procedimento disciplinare - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art.54;
- R.D. 27 novembre 1933 n.1578, art.37, co.8;
- art.12 preleggi.

Il principio dell'impossibilità di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare può considerarsi un principio generale del sistema ordinamentale: da un punto di vista logico-giuridico, infatti, l'appartenenza di un professionista all'Albo rappresenta il presupposto condizionante per essere sottoposto (ricorrendone gli estremi) a procedimento disciplinare, né sarebbe ammissibile ritenere che l'istanza di cancellazione possa essere utilizzata come artificio diretto ad eludere l'esercizio dell'azione disciplinare che, come è noto, è obbligatoria. Ciò posto, nel caso in cui venga presentata istanza di cancellazione da parte di un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine dovrà legittimamente manifestare il proprio diniego alla predetta istanza.

Ogni iscritto all'Albo è tenuto al pagamento della quota di iscrizione con tutte le conseguenze che da siffatto obbligo derivano, inclusa la possibilità di essere sospeso a norma dell'art.54 D. Lgs.139/2005.

Recando l'54 D. Lgs.139/2005 una disciplina specifica con riguardo alla fattispecie della morosità, la sospensione in esso prevista può essere revocata, a norma del comma 2, solo a seguito della dimostrazione, da parte dell'iscritto, del pagamento delle somme dovute.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 marzo 2015, n.17

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Attilio Liga; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari.

Mancato rispetto dei termini di durata del procedimento - Incompatibilità di un componente del collegio giudicante - Dovere di astensione da parte di un membro del Collegio - Ricusazione - Sospensione cautelare dall'esercizio della professione - Sospensione procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale - Corruzione in atti giudiziari - Falsità materiale ed ideologica in atti pubblici - Abuso d'ufficio - Soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici - Efficacia della sentenza penale - Autonomia di valutazione del Consiglio - Omissione della motivazione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art.50 co.6; 11 co.1, 3
- “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt.2 co.4; 4; 8; 20;

- art.52 c.p.c.;
- art.295 c.p.c.;
- art.653 c.p.p.

I termini di conclusione di un procedimento amministrativo devono considerarsi come ordinatori, mentre i termini massimi per la conclusione di quelli disciplinari sono ritenuti perentori, in quanto fissati a tutela dei principi di garanzia e certezza della sollecita definizione dei procedimenti stessi.

In pendenza del giudizio penale, il procedimento disciplinare può essere sospeso a norma dell'art.20 Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.

Le cause di astensione e/o ricusazione fissate dall'art.51 c.p.c., cui rinvia l'art.4 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale sono tassative e tra esse non vi rientra l'ipotesi del rapporto di parentela tra un componente del collegio giudicante ed il responsabile del procedimento.

L'incompatibilità di uno dei membri che hanno composto il collegio giudicante può essere fatta valere soltanto con la ricusazione nelle forme e nei termini di cui all'art.4 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale e del codice di rito. Il legislatore alla parte che ritenga violato l'obbligo di astensione riconosce il diritto di ricusazione nel termine previsto dall'art. 52, comma secondo, c.p.c. e, dunque, un valido strumento per evitare di essere giudicati da colui del quale contesti la obbiettività, mentre la scelta di non far conseguire alla inosservanza dell'obbligo di astensione la nullità della sentenza e di imporre un termine per la ricusazione risponde alla esigenza di impedire facili strumentalizzazioni all'uso di tale istituto, che verrebbe utilizzato secundum eventum litis, con la vanificazione di complesse attività giudiziarie espletate.

Il Consiglio è legittimato a formare un proprio autonomo convincimento in base ai fatti emersi in sede penale ed alla documentazione acquisita, ed in base a questi ritenere il disvalore, anche sotto il profilo deontologico e con riferimento ai canoni previsti, delle condotte tenute dal ricorrente. In particolare, il Consiglio, in relazione alla gravità dei fatti contestati ed alle emergenze istruttorie, può disporre la misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione nei limiti massimi consentiti dalla norma, senza dover essere vincolato alle difese, del tutto eventuali, che l'incolpato andrà a svolgere in un giudizio penale ancora in itinere.

Ricorre omissione della motivazione tale da integrare un vizio della delibera impugnata quando non sono affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante, ma vi è un rinvio ovvero un richiamo del quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

Il professionista può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 marzo 2015, n.18

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Frosinone.

Competenza per i procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei Consigli di Disciplina territoriali - Revoca del provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Cessazione della materia del contendere.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 52, co.1, lett. b)
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 8, co.1,3;
- Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili entrato in vigore il 15 maggio 2013, art.7 co.2, 3;
- articoli 137 e ss. c.p.c.

I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei Consigli di Disciplina territoriali sono svolti dai Consigli dell’Ordine purché la delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare sia antecedente all’insediamento dei nuovi organi titolari dell’esercizio dell’azione disciplinare.

La revoca della delibera impugnata, quale atto di autotutela dell’Amministrazione, determina la cessazione della materia del contendere.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 aprile 2015, n.19

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona.

Espressioni sconvenienti e offensive – Esposto- Apertura di un procedimento disciplinare – Autonomia valutativa Consiglio Nazionale - Difetto di motivazione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 11, co.1, 4; 15, co. 2, 4; 40;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 52, co.1.

E' contraria ai doveri professionali di cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali il dottore commercialista viene a contatto nell'esercizio della professione (art. 11, comma 4, Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), di rispetto nei confronti degli iscritti ad altri ordini professionali (art. 40 del Codice Deontologico) e di collaborazione nei confronti dei colleghi (art. 15, Codice Deontologico), la condotta del professionista che rivolge espressioni sconvenienti ed offensive, sia pure nell'esercizio di un'attività - quella di liquidatore - distinta e addirittura incompatibile con l'attività professionale di dottore commercialista. Ciò in quanto l'attività di liquidatore - il quale assume con il suo incarico il compito di procedere alla chiusura delle posizioni attive e passive di una società - rientra tra quelle della professione di dottore commercialista, richiedendo essa conoscenze tecniche specialistiche ed il Codice deontologico impone ai dottori commercialisti di mantenere un comportamento consono alla

dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa (art. 11, 1° comma, Codice Deontologico).

Il Consiglio Nazionale è legittimato a formare un proprio e autonomo convincimento in base ai fatti emersi nel corso dell'istruttoria ed alla documentazione acquisita, anche in sede giurisdizionale, ed in base a questi ritenere il disvalore, anche sotto il profilo deontologico e con riferimento ai canoni previsti, delle condotte tenute dal professionista incolpato.

Si deve ravvisare insufficienza della motivazione tale da integrare un vizio della delibera quando in essa non vengono affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante ma vi sia un rinvio, generico e per relationem al quadro probatorio acquisito senza alcuna esplicitazione al riguardo né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 aprile 2015, n.20

Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sondrio.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Violazione di Norme Deontologiche - Apertura procedimento disciplinare – Revoca in autotutela della delibera di apertura del procedimento – Cessazione della materia del contendere.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 12, co.1, lett. r) e 29, co.1, lett. c) ed m); 49; 50; 51;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 2;4;6;

- “Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt. 1; 4; 8, co.5;

- artt. 51, 52 c.p.c.

Deve essere ravvisata un'ipotesi di cessazione della materia del contendere allorquando l'Ordine territoriale, in pendenza del giudizio annulla, o comunque riforma in maniera soddisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso, non sussistendo più alcun interesse, anche solo strumentale o morale, all'annullamento del provvedimento già eliminato dal mondo giuridico.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 aprile 2015, n.21

Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Interruzione rapporto professionale – Esposto - Apertura di un procedimento disciplinare – Provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6; 11; 15;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n.139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 12; 52, co.1, lett. b).

Pur in assenza di una pattuizione scritta regolatrice della collaborazione professionale tra professionisti, sulla base dei canoni generali di buona fede, correttezza e lealtà, oltre che nel rispetto dei dettami del codice deontologico, la comunicazione dell'intendimento dell'interruzione del rapporto, così come il passaggio di consegne, devono ritenersi condotte basilari rientranti nei suddetti canoni.

La disponibilità dell'incolpato a risolvere la vicenda poi oggetto del procedimento disciplinare in via conciliativa presso l'Ordine non è rilevante rispetto alle contestazioni mosse, pur essendo un comportamento valutabile in ordine al profilo soggettivo nell'irrogazione della sanzione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 aprile 2015, n.22

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza.

Competenza disciplinare - Nullità/inesistenza della decisione per mancata pubblicazione del provvedimento - Riunione procedimenti disciplinari - Irreprensibilità della condotta – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento parziale del ricorso – Rideterminazione della sanzione – Provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 49, co.2 e 3; 50; 52, co.1, lett. c);
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, co.5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, art. 8, co.1, 3;
- Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto all’art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, approvato l'8 novembre 2012 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2013, art. 7;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 5;6; 8;9, co.5; 11; 22;
- “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt. 1; 8; 12; 22; 23; 25;

- art. 274 c.p.c.

In base al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e al Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per i procedimenti disciplinari aperti successivamente all'insediamento del Consiglio di Disciplina è competente tale organo, mentre per i procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei Consigli di Disciplina territoriali sono competenti i Consigli dell'Ordine purché la delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare sia antecedente all'insediamento dei nuovi organi titolari dell'esercizio dell'azione disciplinare.

La decisione del Consiglio territoriale acquista esistenza giuridica solo a seguito della pubblicazione, che si attua con il deposito del provvedimento presso la segreteria del Consiglio, essendo irrilevante, a tal fine, che la data di tale deposito risulti dalla notifica effettuata al destinatario.

La connessione soggettiva è data dall'esigenza di riunire in un unico giudizio cause diverse che presentano, comunque, un elemento in comune costituito o dallo stesso oggetto (connessione oggettiva) o da una totale o parziale identità dei soggetti interessati (connessione soggettiva dal lato attivo o passivo). La connessione soggettiva, in particolare, risponde ad esigenze di economia processuale nonché di evitare contrasti tra giudicati, esigenze che, pur imponendo una trattazione unitaria di vicende riguardanti un medesimo soggetto, non comportano che per ogni questione debba essere resa una distinta pronuncia. Tale aspetto va distinto dalla disamina di tutte le vicende relative al soggetto e che costituiscono materia del contendere, le quali costituiscono materia di esame da parte del Consiglio di Disciplina.

L'irreprelibilità della condotta oltre ad essere un requisito valevole ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale è un dovere che, lungi dall'essere un elemento occorrente nel solo momento dell'accesso all'Albo, deve permanere tutta la vita professionale dell'iscritto ed a tutela del quale è previsto il procedimento disciplinare inteso ad accertare l'inosservanza dei doveri professionali e l'intenzionalità della condotta, anche se omissiva.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 aprile 2015, n.23

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Violazione di Norme Deontologiche – Apertura di un procedimento disciplinare – Provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 12, co.1, lett. r) e 29, co.1, lett. c) ed m) ;

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 2, co.1, lett.a);

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art. 8, co.5

Lo studio e l'approfondimento individuale mediante la lettura di testi specializzati rappresenta una modalità formativa che integra un presupposto necessario per l'esercizio dell'attività professionale ma non costituisce adempimento degli obblighi di formazione professionale continua di cui all'articolo 8, comma 5 del Codice deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 maggio 2015, n.24

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine.

Sospensione cautelare dall'esercizio professione - Pendenza di processo penale - Sopravvenienza di provvedimento favorevole al ricorrente - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Cessazione della materia del contendere.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art.53;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6 co.1; 11 co.1-2.

Posto che si ravvisa cessazione della materia del contendere allorquando l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulla o comunque riforma in maniera favorevole per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso, tale fattispecie sussiste allorché il Consiglio dell'Ordine riduca la durata della sanzione originariamente comminata con provvedimento non impugnato dal ricorrente e, dunque, divenuto definitivo. Di conseguenza, attesa la sopravvenienza del provvedimento deliberato dall'Ordine con cui viene ridotta la misura della sanzione applicata al ricorrente e la mancata impugnazione dello stesso, deve considerarsi intervenuta una causa di estinzione del giudizio, non potendosi ravvisare un interesse attuale e concreto del ricorrente alla definizione del giudizio avanti al Consiglio Nazionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 maggio 2015, n.25

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino.

Nullità della delibera di apertura del procedimento disciplinare - Nullità della decisione per violazione del contraddittorio - Mancata comunicazione dell'udienza dibattimentale nei

termini previsti dall'art.12 “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale” - Svolgimento dell’udienza dibattimentale - Audizione del relatore in presenza dell’incolpato - Partecipazione dell’esponente all’udienza dibattimentale - Omessa notifica della decisione nel termine prescritto - Censura- Impugnazione al Consiglio Nazionale - Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 50 co.9; 52, co.1, lett. a);

- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt.8; 12; 13

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 2; 6; 7; 10; 11; 22; 25;

E' nulla la delibera di apertura del procedimento disciplinare che non contenga alcuna indicazione dei fatti contestati né riferimento alcuno alle disposizioni normative o regolamentari violate, elementi previsti a salvaguardia delle garanzie e dei diritti dell'incolpato che la delibera di apertura del procedimento disciplinare deve contenere al fine di assolvere la propria funzione di strumento di tutela delle facoltà di difesa del soggetto nei confronti del quale il suddetto procedimento viene aperto.

Costituisce violazione del principio del contraddittorio la mancata comunicazione dell'udienza dibattimentale nei termini previsti dall'art.12 “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale”, essendo essa preordinata a consentire al professionista la predisposizione di un’adeguata difesa e la possibilità di partecipare ad un’udienza che si rivela fondamentale, proprio in ordine alla delimitazione dell’oggetto del giudizio, per la conoscenza degli addebiti e l’individuazione di adeguate modalità difensive.

Nella fase dibattimentale deve essere sentito il relatore sull’esito dell’attività istruttoria ma alla presenza dell’incolpato.

Costituisce violazione del principio del contraddittorio la mancata assistenza dell’incolpato alle deposizioni testimoniali.

L’esponente può partecipare al procedimento, anche attraverso la presentazione di memorie e l’indicazione di testimoni, in quanto l’art.12 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale” prevede la comunicazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare anche nei suoi riguardi, proprio al fine di una eventuale audizione dello stesso e, dunque, di una istruttoria che si avvalga anche di quanto dal medesimo sottoposto alla valutazione del Consiglio.

La notifica per estratto di un provvedimento disciplinare, in quanto contenente il solo dispositivo, non comprensivo di motivazione, della delibera relativa, contrasta con l’art.50 co.9 D. Lgs.139/2005, integrando un vizio tale da inficiare di nullità assoluta la medesima sanzione disciplinare, in quanto lesiva del diritto di difesa dell’interessato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 maggio 2015, n.26

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di La Spezia.

Pendenza di processo penale - Efficacia della sentenza penale - Difetto di motivazione - Violazione del *ne bis idem* - Prescrizione dell'azione disciplinare - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 50, co.10; 52, co.1, lett. b);

- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art.19

- art. 653, comma 1 *bis* c.p.p.

Il professionista che sia sottoposto a procedimento penale deve essere soggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 10, D. Lgs. n. 139/2005, al procedimento disciplinare.

Al Consiglio dell’Ordine non compete la pronuncia circa la colpevolezza dell’imputato con riferimento ai fatti sui quali è formato il giudicato penale ma la libera ed autonoma valutazione sulla sanzionabilità in sede disciplinare del fatto oggettivamente costituente reato.

Non si ravvisa un motivo di nullità della sentenza se dalla lettura di essa è comunque possibile individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi di fatto rilevanti della causa e considerati o presupposti nella decisione. L’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo è pienamente assolto quando questa può essere ricavata dalla lettura degli atti attinenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento.

Gli Ordini professionali, connotandosi come enti pubblici, sono soggetti al rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo. La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni. Pertanto è necessario che l’autorità emanante ponga il destinatario dell’atto amministrativo in condizioni di conoscere le ragioni ad esso sottese.

*Non vi è alcuna violazione del principio del *ne bis idem* ed alcuna nullità della decisione se il procedimento disciplinare conclusosi con la delibera oggetto di impugnazione riguarda, invece, i fatti oggetto di altro procedimento penale, diverso rispetto a quelli che hanno dato avvio al procedimento disciplinare.*

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare e, non essendo riscontrabile nell’ordinamento professionale una specifica norma che precisi il termine di decorrenza della prescrizione, il dies a quo deve essere individuato applicando i principi generali, e dunque facendo riferimento al giorno della consumazione del fatto. Tuttavia, nel caso in cui siano oggetto del procedimento disciplinare i fatti oggetto di sentenza penale, la possibilità di aprire siffatto procedimento decorre dal momento del deposito della sentenza e, precisamente, dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio locale dell’Ordine della definizione del processo penale, al quale l’organo titolare

dell'azione disciplinare è estraneo e dunque dall'acquisizione da parte del Consiglio della copia integrale della sentenza, recante l'attestazione della relativa irrevocabilità.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 maggio 2015, n.27

Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi.

Principio di immutabilità del Collegio giudicante - Eccessiva durata del procedimento disciplinare - Sospensione dall'esercizio della professione - Esposto - Omesso invio telematico di dichiarazioni - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Accoglimento parziale del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 50, co.3, 4; 52, co.1, lett. b);
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art.8 co.7, 8;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8; 14;

Il principio di immutabilità del Collegio giudicante è applicabile, in base al richiamo della relativa legge professionale, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense che si configura come organo giurisdizionale, e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell’Ordine, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari. Ciò proprio in ragione della ritenuta natura amministrativa e non giurisdizionale di tale organo nonché della funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato.

Il principio dell’immutabilità del collegio giudicante, pertanto, richiede soltanto, per la validità degli atti compiuti, che del collegio giudicante facciano parte in tutte le parti del procedimento un numero di consiglieri che garantisca il quorum stabilito dalla legge (ancorché tale quorum sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all’audizione dell’interessato).

In tema di procedimento disciplinare a carico di professionisti, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio dell’Ordine all’atto dell’adozione della decisione rispetto a quella della prima udienza in cui l’incolpato è stato sentito ed ha consegnato documentazione difensiva, in quanto in tale procedimento non si applica il principio dell’immutabilità del collegio giudicante.

Il termine di durata massima del procedimento previsto dall’art.8, comma 7 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, è di diciotto mesi dall’apertura dello stesso e, in base a quanto disposto dal successivo comma 8, di trenta mesi laddove lo richiedano esigenze istruttorie le quali sono certamente rinvenibili ove la complessità della vicenda impone taluni approfondimenti necessari per una compiuta decisione di merito. Nella computazione del tempo impiegato per pervenire alla decisione è da considerare anche quello utilizzato per gli adempimenti necessari alla valutazione della richiesta effettuata dal ricorrente.

Va ravvisata una violazione dei doveri professionali a prescindere dall'ammontare del danno subito dall'esponente.

La mancata comunicazione del sinistro all'eventuale compagnia assicurativa, che lo avrebbe dovuto coprire, costituisce violazione dell'articolo 14 Codice deontologico secondo cui Il professionista deve porsi in condizione di poter risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione, anche mediante adeguata copertura assicurativa.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 maggio 2015, n.28

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Cancellazione del professionista dall'Albo professionale - Incompatibilità dell'iscritto con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista - Attività di consulenza fiscale, amministrativa e legale e qualità di socio di s.a.s e di società di capitali - Conflitto di interessi tra libera professione e attività di consulenza - Procuratore speciale - Posizione di controllo e di influenza rilevante e notevole - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art.4 co.1, lett. c);

- Regolamento contenente le norme del procedimento di valutazione delle incompatibilità, approvato con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile in data 18 luglio 2003, artt.15; 19;

- art. 2359 c.c.

L'art. 4, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.139/2005 prevede una specifica ipotesi di incompatibilità che si riferisce all'esercizio di impresa intesa come gestione svolta concretamente e che si verifica quando il professionista amministra l'impresa, ai fini imprenditoriali, per soddisfare un interesse commerciale proprio, tale da poter interferire nel campo professionale, incidendo negativamente sulla libertà di determinazione dello stesso. Si tratta di una compressione di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti che trova fondamento nell'esigenza di tutelare l'indipendenza, l'onorabilità e l'imparzialità del professionista e garantire che questi agisca, nello svolgimento dell'attività professionale, nel rispetto degli interessi pubblici.

Vi è incompatibilità manifesta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.139/2005, nel caso del socio che, in una società in accomandita semplice, riveste la qualifica di accomandatario, cui spetta, ai sensi dell'art. 2318 c.c., l'amministrazione della società. Deve, infatti, ritenersi che l'assunzione della carica di socio accomandatario di una s.a.s. determina l'incompatibilità dell'esercizio della libera professione di dottore commercialista. Il socio accomandatario di una s.a.s. risponde personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali e nel proprio agire spende il nome della società ed il proprio e tale spendita fa sì che venga acquisita per ciò solo la qualità di imprenditore.

Nell'ipotesi in cui il professionista abbia lo status di socio di società di capitali con partecipazione maggioritaria, si ritiene che, se pure esso, in realtà, di per sé non costituisce una condizione di incompatibilità con l'esercizio della professione, occorre effettuare, in ossequio alla

ratio della disciplina delle incompatibilità configurata dall'art. 4 del D. Lgs. 139/2005 ed in linea con le note interpretative della stessa emanate dal Consiglio Nazionale, una valutazione avendo riguardo al materiale esercizio dell'attività e non alla veste formale della partecipazione societaria al fine di accertare se, di fatto, il socio di società di capitale ha gestito ed amministrato le società attraverso prestanomi o fiduciari. In ossequio a dette note interpretative, infatti, occorre attribuire particolare rilievo al <<principio della prevalenza della sostanza sulla forma talché l'iscritto è da considerarsi incompatibile nel caso in cui si ingerisca in qualche modo nella gestione della società, anche solo formulando direttive di indirizzo che alterino l'indipendenza di giudizio e l'autonomia che la legge assegna all'organo amministrativo>>. Sussiste, pertanto, incompatibilità laddove emerga la mancanza di terzietà del professionista rispetto alla gestione delle società per le quali, in forza di procure speciali, svolgeva attività di consulenza. Il procuratore speciale, infatti, finisce con il rivestire una posizione tale da consentirgli un pieno controllo delle società di cui, di fatto, viene ad assumere il ruolo di amministratore.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 maggio 2015, n. 29

Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova.

Ricusaione - <<Anticipazione di giudizio>> da parte dei consiglieri che avevano deliberato l'apertura del procedimento disciplinare - Ruolo di presidente del Collegio sindacale e di sindaci supplenti della società nell'ambito della quale avevano avuto origine i fatti alla base del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 49; 50;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.2; 9;11;15;
- art.52 c.p.c.;
- art.53 c.p.c.

E' inammissibile il ricorso proposto dai consiglieri dell'Ordine quali componenti ricusati del Collegio giudicante che, come tali, non sono legittimati ad impugnare la decisione sull'istanza di ricusazione. Le decisioni sulle richieste di ricusazione non sono, infatti, impugnabili da parte del giudice ricusato, tenuto conto della natura da riconoscersi alla decisione sull'istanza di ricusazione e che l'impugnazione della decisione sull'istanza di ricusazione costituisce uno strumento a disposizione dell'interessato, ossia del soggetto che è parte nel giudizio e non già del giudice che, nel giudizio di ricusazione, non è né parte né imputato né offeso o danneggiato dal reato.

La ricusazione, infatti, è atto personale dell'interessato, costituente una forma di garanzia della parte che non incide sull'organo-giudice, né sui criteri di precostituzione del medesimo, rilevanti in sede di tutela del giudice naturale ma sul giudice-persona. Ciò in quanto le norme che regolano, per alcuni organi collegiali, l'astensione dei membri e, conseguentemente, la possibilità della loro ricusazione debbono essere considerate esemplificazione di un principio generale, applicabile a tutti i collegi amministrativi, in base al quale l'interferenza attuale o potenziale di interessi privati nell'esercizio di pubbliche funzioni vizia la legittimazione del soggetto,

determinando da un lato per esso l'obbligo d'astensione, dall'altro il diritto, per il destinatario dell'attività collegiale, di ricusare il membro o i membri incompatibili.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 maggio 2015, n.30

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

Revoca provvedimento sanzionatorio - Sospensione cautelare dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Cessazione della materia del contendere.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 53, co.2;
- DPR 7 agosto 2012, n. 137, art. 8, co.10;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.6; 8.

L'intervento in autotutela dello stesso organo deliberante costituisce una causa estintiva del procedimento. Cessata, infatti, per effetto di detto atto, l'efficacia del provvedimento sanzionatorio, non vi è un interesse attuale e concreto del ricorrente alla definizione del giudizio avanti al Consiglio Nazionale. L'interesse al ricorso è, infatti, condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento. Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

19 maggio 2015, n. 31

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Frosinone.

Intervento in autotutela - Mancato assolvimento degli obblighi formativi - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Cessazione della materia del contendere.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt.12 co.1 lett. r) e 29 co.1 lett. m);
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art.8.

L'intervento in autotutela dello stesso organo deliberante costituisce una causa estintiva del procedimento. Cessata, infatti, per effetto della revoca, l'efficacia del provvedimento sanzionatorio, non vi è un interesse attuale e concreto del ricorrente alla definizione del giudizio avanti al Consiglio Nazionale. L'interesse al ricorso è, infatti, condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso ma altresì fino al momento del passaggio in

decisione del procedimento. Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 giugno 2015, n. 32

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia.

Ricusazione - Astensione - Conflitto di interessi - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- - D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art.51 co.1;

- art.97 Cost.;

- art. 51 c.p.c.

L'intervento in autotutela dello stesso organo deliberante costituisce una causa estintiva del procedimento. Cessata, infatti, per effetto di detto atto, l'efficacia del provvedimento sanzionatorio, non vi è un interesse attuale e concreto del ricorrente alla definizione del giudizio avanti al Consiglio Nazionale. L'interesse al ricorso è, infatti, condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento. Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.

Il principio di astensione trova applicazione anche nei procedimenti amministrativi, specie in quelli concorsuali e disciplinari, sempre che ricorrano le fattispecie circostanziate e tipizzate di cui all'art. 51 c.p.c. atteso che, al di là dell'applicazione analogica della norma codicistica, l'obbligo o la facoltà di astensione costituisce comunque un portato dei principi d'imparzialità e di trasparenza, che trovano il loro fondamento nell'art. 97 cost. e devono sempre connotare l'azione e l'organizzazione amministrativa.

Il Consiglio dell'Ordine è tenuto a prendere atto della richiesta di astensione di un componente del collegio giudicante trattandosi, in ragione della natura e della finalità del principio di astensione, di scelta discrezionale, personale e insindacabile che, peraltro, appare finalizzata a scongiurare il sospetto di mancanza di imparzialità e trasparenza alla cui osservanza la norma di cui all'art.51 c.p.c. vuole informare l'organo decidente.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 giugno 2015, n.33

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Sospensione dall’esercizio professione - Pendenza di processo penale - Efficacia della sentenza penale - Bancarotta fraudolenta documentale - Valutazione del comportamento processuale

della parte - Mancata contestazione dei fatti addebitati - Onere probatorio - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 50, co.10, 52 co.1, lett. b)
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art.8,
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art. 6; 11;
- art. 653, comma 1-bis c.p.p.;
- artt.216, comma 1, n.2, e 223 legge fallimentare.

Il professionista che sia sottoposto a procedimento penale deve essere soggetto, ai sensi dell'art.50 co.10, D. Lgs. n. 139/2005, al procedimento disciplinare.

Al Consiglio dell’Ordine non compete la pronuncia circa la colpevolezza dell’imputato con riferimento ai fatti sui quali è formato il giudicato penale ma la libera ed autonoma valutazione sulla sanzionabilità in sede disciplinare del fatto oggettivamente costituente reato.

I fatti integranti il reato di bancarotta fraudolenta, accertati con sentenza passata in giudicato, costituiscono una condotta che viola il dovere del professionista di agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, di non essere in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative che non rispondano a verità o che omettano informazioni fondamentali ad evitare di fuorviare il destinatario delle stesse nonché il dovere di tenere un comportamento consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa, di lealtà, rispetto e cortesia.

L'omissione di alcuna specifica contestazione, nonché del deposito di memorie o documentazione tese a confutare le condotte commissive imputate al ricorrente, la mancata allegazione di prova contraria nel corso del procedimento disciplinare, unitamente alla mancata comparizione alle udienze ed il mancato invio di comunicazione alcuna, costituiscono comportamenti processuali valutabili ai fini dell'irrogazione della sanzione. Nella valutazione del profilo soggettivo dell'incolpato, che può assumere rilievo al fine di attenuare la responsabilità disciplinare del professionista, deve tenersi conto, infatti, del comportamento dallo stesso posto in essere nel corso del procedimento disciplinare. In particolare, se è vero che la mancata risposta del professionista agli addebiti comunicatigli nonché la mancata partecipazione alle udienze dibattimentali si ricollegano alla libera scelta dell'incolpato circa le modalità di esplicazione della propria difesa, tali comportamenti possono essere valutati dall'organo che esercita la funzione disciplinare nella formazione del proprio libero convincimento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 giugno 2015, n.34

Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto.

Difetto di motivazione - Nullità della decisione - Mancato assolvimento dell’obbligo formativo - Cessazione partita iva - Mancato effettivo esercizio della professione - Censura - Decorrenza

termine notificazione decisione all'incolpato - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt.12, lett. r); 50, co.9; 52, co.1, lett. a);
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt.22; 25
- Regolamento per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto, approvato il 7 marzo 2008, art. 8, co.3.

Non si ravvisa un motivo di nullità della decisione se dalla lettura di essa è comunque possibile individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi di fatto rilevanti della causa e considerati o presupposti nella decisione. Del pari, la giurisprudenza amministrativa riconosce che l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo è pienamente assolto quando questa può essere ricavata dalla lettura degli atti attinenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento. Gli Ordini professionali, connotandosi come enti pubblici, sono soggetti al rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo. La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni. Pertanto è necessario che l’autorità emanante ponga il destinatario dell’atto amministrativo in condizioni di conoscere le ragioni ad esso sottese. Pertanto, è da ravvisare difetto di motivazione tale da integrare un vizio della delibera impugnata, quando nella decisione non sono affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante, ma vi è un rinvio ovvero un richiamo del quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

La funzione di regolamentare la formazione degli iscritti, che diventa effettiva attraverso l’esercizio del potere disciplinare sui professionisti, è demandata agli Ordini territoriali in virtù del fatto che al concetto di “regolazione” è sottesa la potestà di autorganizzazione e di disciplina degli Ordini nell’attività formativa.

Al fine di valutare la sussistenza di un obbligo formativo a carico del professionista, occorre considerare la ratio sottesa all’esonero dall’obbligo della formazione professionale continua prevista dal Regolamento la quale è, invero, legata al riconoscimento del non effettivo esercizio della professione. La cessazione della partita Iva ed il mancato esercizio della professione non comportano obbligo formativo a carico del professionista che conserva il diritto di iscrizione all’albo.

A norma dell’art. 50, comma 9, D. Lgs. 139/05, da leggere in combinato disposto con l’art. 25 Regolamento per l’esercizio per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, il termine dei trenta giorni per la notificazione all’incolpato decorre dalla data in cui la decisione acquista esistenza giuridica, ossia dalla pubblicazione della decisione che avviene mediante deposito nella Segreteria del Consiglio, entro il termine di trenta giorni dalla data della pronuncia, ai sensi dell’art.22 del predetto Regolamento.

Il termine per impugnare la decisione decorre, ai sensi dell’art. 55, comma 1, D. Lgs. 139/2005, dalla notifica della decisione stessa.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 giugno 2015, n.35

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi.

Irregolare composizione del collegio giudicante - Principio della immutabilità del Collegio giudicante - Mancata presentazione di ricorsi avverso accertamenti - Recidiva - Valutazione di precedenti sanzioni disciplinari impugnate - Comportamento negligente ricorrente nell'esecuzione dell'incarico professionale - Mancanza di adeguata copertura assicurativa - Mancato risarcimento danni all'esponente - Prescrizione dell'azione disciplinare - Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Accoglimento parziale del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 50, co.3, 4; 52, co.1, lett. b);

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8; 14.

Il principio della immutabilità del Collegio giudicante è applicabile, in base al richiamo della relativa legge professionale, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense che si configura come organo giurisdizionale, e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell’Ordine, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari. Ciò proprio in ragione della ritenuta natura amministrativa e non giurisdizionale di tale organo nonché della funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato.

Il principio dell’immutabilità del collegio giudicante, pertanto, richiede soltanto, per la validità degli atti compiuti, che del collegio giudicante facciano parte in tutte le parti del procedimento un numero di consiglieri che garantisca il quorum stabilito dalla legge (ancorché tale quorum sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all’audizione dell’interessato).

In tema di procedimento disciplinare a carico di professionisti, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio dell’Ordine all’atto dell’adozione della decisione rispetto a quella della prima udienza in cui l’incolpato è stato sentito ed ha consegnato documentazione difensiva, in quanto in tale procedimento non si applica il principio dell’immutabilità del collegio giudicante.

Va ravvisata una violazione dei doveri professionali a prescindere dall’ammontare del danno subito dall’esponente.

Non può escludersi, in modo assoluto e in linea di principio, la rilevanza, in un nuovo procedimento disciplinare, di precedenti infrazioni già sanzionate disciplinarmente, come dimostra l’istituto della recidiva, in quanto, in sede di procedimento disciplinare, rileva la valutazione complessiva dell’osservanza delle regole deontologiche da parte dell’incolpato nel

corso dell'attività professionale pregressa ai fatti oggetto di esposto e quindi contestati, sempre che la condotta repressibile sia specificamente comprovata da precedenti procedimenti disciplinari conclusisi con l'adozione di sanzioni.

In un procedimento disciplinare, in base ai principi dell'esecutorietà e della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, possono essere prese in considerazione, ai fini della recidiva, anche precedenti sanzioni disciplinari, impugnate dinanzi al giudice, ma non ancora annullate; tuttavia esse non possono essere valutate allo stesso modo dei precedenti disciplinari, divenuti inoppugnabili, nel senso che della detta impugnazione deve tenersi conto, nella scelta della sanzione da irrogare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 giugno 2015, n.36

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

Violazione del diritto di difesa - Pendenza di processo penale - Rispetto dei termini di conclusione del procedimento - Valutazione del profilo soggettivo del comportamento dell'incolpato - Efficacia della sentenza penale - Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio - Truffa a danno dello Stato - Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 50; 52;

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt.1 co.2, 8 co.7,8; 12; 13; 20 co.1; 24;

- art. 653, comma 1 *bis* c.p.p.

La comunicazione all'incolpato dell'udienza dibattimentale in ossequio al disposto dell'art.50 D. Lgs.139/2005 ha la finalità di porre lo stesso in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa. Gli artt.12 e 13 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale - che costituisce fonte normativa di rango subordinato - si pongono nella medesima prospettiva e prescrivono i medesimi adempimenti consistenti nella necessità di audizione dell'incolpato in sede dibattimentale nonché nella facoltà dello stesso di farsi assistere da un difensore e di presentare difese.

Di regola, i termini di conclusione di un procedimento amministrativo devono considerarsi come ordinatori e i termini massimi per la conclusione di quelli disciplinari sono, in linea di massima, ritenuti perentori in quanto fissati a tutela dei principi di garanzia e certezza della sollecita definizione dei procedimenti stessi. Tuttavia, a norma dell'art.8, co.9 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere relatore o della Commissione disciplinare ove nominata, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, anche oltre il termine dei diciotto mesi ma comunque entro il termine massimo prorogabile di 30 mesi, salvo quanto disposto dall'art.20.

Attesa l'intima connessione tra procedimento penale e procedimento disciplinare nell'ipotesi in cui quest'ultimo concerna i medesimi fatti oggetto del primo, il professionista che sia

sottoposto a procedimento penale deve essere soggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 10, D. Lgs. n. 139/2005, al procedimento disciplinare. Al Consiglio dell'Ordine non compete la pronuncia circa la colpevolezza dell'imputato con riferimento ai fatti sui quali è formato il giudicato penale ma la libera ed autonoma valutazione sulla sanzionabilità in sede disciplinare del fatto oggettivamente costituente reato.

Per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza della illegittimità dell'azione ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 giugno 2015, n.37

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Attilio Liga; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como.

Conflitto di interesse - Difetto di motivazione - Nullità della decisione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 50; 52, co.1, lett. b);

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 5; 6; 7;11.

L'attività d'incasso degli assegni intestati al professionista ma in realtà costituenti importo dei canoni locativi e di depositi cauzionali di spettanza della società di cui il professionista era socio accomandante, integra in sé un disvalore oggettivamente apprezzabile dal punto di vista deontologico, dovendosi ravvisare un conflitto di interesse del professionista, valutabile sotto il profilo disciplinare, in particolare, in relazione ai dettami dell'articolo 7 del Codice deontologico. E ciò al di là della concreta capacità della condotta di conseguire l'effetto.

Non si ravvisa un motivo di nullità della sentenza se dalla lettura di essa è comunque possibile individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi di fatto rilevanti della causa e considerati o presupposti nella decisione. L'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo è pienamente assolto quando questa può essere ricavata dalla lettura degli atti attinenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento. In quest'ottica, pertanto, è da ravvisare difetto di motivazione, tale da integrare un vizio della delibera impugnata, quando nella decisione non sono affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante, ma vi è un rinvio ovvero un richiamo del quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

Gli Ordini professionali, connotandosi come enti pubblici, sono soggetti al rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo. La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio

del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni. Pertanto è necessario che l'autorità emanante ponga il destinatario dell'atto amministrativo in condizioni di conoscere le ragioni ad esso sottese.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 giugno 2015, n.38

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno.

Valutazione del profilo soggettivo del professionista - Precedenti disciplinari - Integrazione del capo di incolpazione - Esposto - Prescrizione dell'azione disciplinare - Violazione degli obblighi inerenti all'esecuzione del mandato - Vizio di motivazione - Sospensione dall'esercizio della professione -- Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 50; 52;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 5;11; 22;

- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt.10 co.2;12; 15; 19

- art.2935 c.c.

Nella valutazione del profilo soggettivo del professionista può rilevare una responsabilità disciplinare in capo all'incolpato già accertata e sanzionata.

Qualora emergano fatti ulteriori rispetto a quelli conosciuti al momento dell'apertura del procedimento disciplinare, tali da evidenziare ulteriori illeciti disciplinari in capo al professionista, il Consiglio, con la medesima delibera di fissazione dell'udienza dibattimentale, integra il capo di incolpazione. Ciò che rileva, invero, è che il Consiglio, nel convocare l'incolpato per l'udienza dibattimentale, provveda alla menzione di tutti gli addebiti, al fine di consentire al professionista la predisposizione di una adeguata difesa. Le prescrizioni contenute all'articolo 12 del Regolamento sono, infatti, volte ad assicurare l'effettivo rispetto del principio del contraddittorio ed a consentire al professionista la predisposizione di un'opportuna difesa rispetto agli addebiti puntualmente contestati, garantendogli un congruo periodo di tempo.

Dopo l'apertura della fase dibattimentale, in sede di udienza, il Consiglio può disporre la prosecuzione dell'istruttoria, rinviando l'udienza dibattimentale, allorché ritenga necessaria l'acquisizione di documenti e fissare un termine per l'adempimento degli incombenzi istruttori, laddove a tale produzione debbano provvedere l'incolpato o l'esponente. Pertanto, all'udienza successiva, il Consiglio provvede ad acquisire la documentazione e a procedere all'espletamento dell'attività istruttoria ritenuta utile.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare e, non essendo riscontrabile nell'ordinamento professionale una specifica norma che precisi il termine di decorrenza della prescrizione, il dies a quo deve essere individuato applicando i principi generali, e dunque facendo riferimento al giorno della consumazione del fatto. Tuttavia, tale regola deve essere combinata con il principio di cui

all'art.2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Di conseguenza, il termine prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui l'esponente sia venuto a conoscenza dei fatti integranti gli illeciti disciplinari, poiché è in quel momento che i valori della dignità e del decoro della professione sono stati irrimediabilmente offesi dal comportamento dall'incolpato.

In base all'art. 10, comma 2, del Regolamento per l'esercizio dell'azione disciplinare territoriale, l'audizione dell'interessato è una mera possibilità ma non rappresenta un adempimento necessario quale è, invece, la convocazione per l'audizione. In altri termini, l'onere procedimentale è adempiuto con la rituale convocazione dell'interessato, non essendo necessario lo svolgimento della stessa, potendo accadere che l'incolpato, regolarmente convocato, non si presenti: in tal caso, la mancata audizione dello stesso non sostanzia una violazione del principio del contraddittorio, visto che questa fase ha soltanto la funzione di consentire al Consiglio l'acquisizione del materiale e delle informazioni utili per l'espletamento della successiva istruzione dibattimentale.

Il conferimento del mandato al professionista vale a rendere quest'ultimo responsabile degli adempimenti inerenti al mandato ricevuto, a prescindere dal risultato utile e dalla configurazione della sua obbligazione come obbligazione di mezzi o di risultato.

Sussiste vizio di motivazione quando non sono affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante, ma vi è un rinvio ovvero un richiamo del quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 luglio 2015, n.39

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina.

Violazione del contraddittorio e del diritto di accesso agli atti - Pendenza del procedimento penale per esposto-querela - Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale - Onere probatorio - Precedenti infrazioni già sanzionate disciplinarmente - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 49, co.4;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6; 8; 15; 22 e 24;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art.25;
- D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”, art.7;
- 653 c.p.p.;
- art. 211 disp. att. c.p.p.

Non vi è nessuna preclusione del diritto di accesso alla documentazione amministrativa e, quindi, nessuna violazione del contraddittorio laddove il Consiglio territoriale, a seguito dell'istanza di accesso dell'iscritto, abbia stabilito un giorno per l'esercizio delle facoltà connesse al diritto di accesso e abbia richiesto un importo, fissato dallo stesso Ordine, per il rilascio di copie.

La presentazione di un esposto-querela non determina la pendenza del procedimento penale il cui avvio è costituito dall'iniziativa del pubblico ministero in conformità alla giurisprudenza secondo cui l'inizio dell'azione penale che comporta la sospensione del procedimento disciplinare si verifica al momento in cui il soggetto indagato assume, a seguito della richiesta del p.m. del rinvio a giudizio, la veste di imputato.

In conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, la contemporanea pendenza, nei confronti della medesima persona, di un procedimento penale ed uno disciplinare non comporta la necessaria sospensione di quest'ultimo, salvo che la sospensione non risulti essere imposta da una specifica disposizione di legge, in quanto la definizione del procedimento penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico del giudizio disciplinare, sia poiché questo si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non penali, sia perché, in forza del combinato disposto degli art. 653 vigente c.p.p. e 211 disp. att., è venuto meno il principio della cosiddetta pregiudiziale penale sancita, in via generale, dall'art. 3 dell'abrogato c.p.p.

Incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.

Pur se il procedimento disciplinare si basa sul c.d. principio accusatorio, in ossequio al quale l'addebito contestato deve essere provato dall'organo inquirente e non incombe sull'incolpato l'onere di fornire la prova diretta in ordine alla mancata rispondenza a verità dei fatti costituenti oggetto del capo di incolpazione, non vi è dubbio che la verità dei fatti risulta acclarata da un accertamento contenuto in un atto pubblico, facente fede fino a querela di falso, il cui contenuto non può essere superato dalle generiche e non circostanziate asserzioni di non colpevolezza o da asserite dimenticanze inidonee a superare l'accertamento effettuato da pubblici ufficiali o, comunque, ad incidere sull'autonoma valutazione, in sede disciplinare, dei fatti addebitati.

Non può escludersi, in modo assoluto e in linea di principio, la rilevanza, in un nuovo procedimento disciplinare, di precedenti infrazioni già sanzionate disciplinarmente, come dimostra l'istituto della recidiva, in quanto, in sede di procedimento disciplinare, rileva la valutazione complessiva dell'osservanza delle regole deontologiche da parte dell'incolpato nel corso dell'attività professionale pregressa ai fatti oggetto di esposto e quindi contestati, sempre che la condotta repressibile sia specificamente comprovata da precedenti procedimenti disciplinari conclusi con l'adozione di sanzioni.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 luglio 2015, n.40

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Attilio Liga; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.

Notifica provvedimento sanzionatorio mediante pec con firma digitale ed avviso di ricevimento - Decorrenza termine impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Irricevibilità del ricorso - Rilevanza dell'accertamento giurisdizionale penale - Cancellazione dall'Albo.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 52 co.1;
- “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt. 24, 25;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art. 2; 4; 6; 18, co.1 e 2; 21 co.1; 22 co. 5;
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. "Codice dell'amministrazione digitale", art. 48;
- art. 444 c.p.p.

È irricevibile il ricorso depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione che si intende impugnare.

La notifica effettuata mediante posta elettronica certificata si perfeziona per il destinatario nel momento in cui l'e-mail certificata perviene nella disponibilità informatica del ricevente e per il mittente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni (Codice dell'amministrazione digitale).

L'accertamento contenuto nella sentenza penale, tanto più se contenuto in una sentenza divenuta irrevocabile, è vincolante in sede disciplinare, attesa l'incontrovertibilità della verifica compiuta in ordine alla commissione del fatto, pur se il Consiglio di Disciplina può e deve fare una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti a fini disciplinari, non sussistendo alcuna automaticità tra una condanna penale e l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Il principio dell'impossibilità di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare può considerarsi un principio generale del sistema ordinamentale: da un punto di vista logico-giuridico, infatti, l'appartenenza di un professionista all'Albo rappresenta il presupposto condizionante per essere sottoposto (ricorrendone gli estremi) a procedimento disciplinare, né sarebbe ammissibile ritenere che l'istanza di cancellazione possa essere utilizzata come artificio diretto ad eludere l'esercizio dell'azione disciplinare che, come è noto, è obbligatoria. Ciò posto, nel caso in cui venga presentata istanza di cancellazione da parte di un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine dovrà legittimamente manifestare il proprio diniego alla predetta istanza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 luglio 2015, n.41

Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

Prescrizione azione disciplinare – Decorrenza termine prescrizione - Requisiti delibera apertura procedimento disciplinare - Motivazione - Incompatibilità esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 52, co.1; art.56
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art. 8, co.2;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.2; 4; 6;

A norma dell'art. 56 del D. Lgs. 139/2005 l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni e decorre dal giorno della consumazione del fatto, ovvero, se questo costituisce anche reato per cui sia stato promosso procedimento penale, dalla data di definizione dello stesso con sentenza irrevocabile. Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso. Il nuovo termine prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza penale è divenuta definitiva.

Nel caso in cui siano oggetto del procedimento disciplinare i fatti oggetto di sentenza penale, il termine per l'apertura del procedimento disciplinare decorre dal momento del deposito della sentenza.

In conformità al disposto dall’art. 8, comma 2, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, la delibera di apertura del procedimento deve contenere, a pena di nullità, tutte le indicazioni necessarie per salvaguardare i diritti e le garanzie difensive dell’incolpato e, pertanto, deve essere succintamente motivata con l’indicazione delle contestazioni dei fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti, l’indicazione delle norme di legge o del Codice deontologico che si ipotizzano violate.

Gli ordini professionali, connotandosi come enti pubblici sono soggetti al rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo. Posto che la motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni, è necessario che l’autorità emanante ponga il destinatario dell’atto amministrativo in condizioni di conoscere le ragioni ad esso sottese.

Si ravvisa insufficienza della motivazione tale da integrare un vizio della delibera quando in essa non vengono affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante ma vi sia un rinvio, generico e per relationem al quadro probatorio acquisito senza alcuna esplicitazione al riguardo né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

L’art. 4, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.139/2005 prevede l’incompatibilità dell’esercizio della professione <<con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale...dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti>>. Si tratta di una specifica ipotesi di incompatibilità che si riferisce all’esercizio di impresa intesa come gestione svolta

concretamente e che si verifica quando il professionista amministra l'impresa, ai fini imprenditoriali, per soddisfare un interesse commerciale proprio, tale da poter interferire nel campo professionale, incidendo negativamente sulla libertà di determinazione dello stesso. Tale compressione di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti trova fondamento nell'esigenza di tutelare l'indipendenza, l'onorabilità e l'imparzialità del professionista e garantire che questi agisca, nello svolgimento dell'attività professionale, nel rispetto degli interessi pubblici.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 luglio 2015, n.42

Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia.

Gravi, ripetute e colpevoli omissioni – Esposto – Apertura procedimento disciplinare - Provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rideterminazione della sanzione – Accoglimento parziale del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 52, co.1;

- “Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art. 20;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 8; 11; 16; 22; 23; 25;

Ai fini della determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio della professione rappresentano circostanze attenuanti di cui tenere conto la difficile situazione familiare e pratica nella quale si trovava il professionista, la partecipazione dello stesso al procedimento con spirito collaborativo nonché la dimostrata disponibilità ad adoperarsi, in sede risarcitoria, per elidere o eliminare il danno subito dagli esponenti.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 settembre 2015, n.43

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Iscrizione all'Albo - Mancato pagamento quota annuale - Mancata sottoscrizione delibera irrogazione sanzione da parte di Consigliere relatore - Sottoscrizione delibera consigliere non relatore – Sanzione disciplinare della sospensione e cancellazione dall'albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 12, co.1, lett. p); 29, co.1, lett. h); 36, co. 1 lett. c); 54 e 61;

- Legge 24 febbraio 2005, n. 34, “Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”, artt.1; 2; 3, co.1, lett. g);

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 24;

- art. 132 c.p.c.;

- art. 119 disp. att. c.p.c.;

La corresponsione dei contributi di iscrizione all'Albo scaturisce dal fatto stesso di essere iscritto, senza che possa costituire idonea giustificazione al mancato versamento la mancata condivisione della scelta di unificazione tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed il Collegio dei Ragionieri, invero avvenuta in ossequio al disposto di cui all'art.1 legge 24 febbraio 2005, n. 34.

Avendo il procedimento disciplinare natura di procedimento amministrativo, la sottoscrizione della decisione da parte del Consigliere relatore non costituisce requisito essenziale essendo prevista, a pena di nullità, la sola sottoscrizione da parte del Presidente e del Consigliere Segretario.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 settembre 2015, n.44

Pres. e relatore Marcello Marchetti; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Omessa motivazione - Rilevanza sentenza penale di condanna - Omesso versamento iva e omesso versamento contributi previdenziali – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 52, comma 1, lett. b);

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 8;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 2; 6; 11; 22; 24;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 3.

Gli ordini professionali, connotandosi come enti pubblici sono soggetti al rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo. La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni. Pertanto è necessario che l'autorità emanante ponga il destinatario dell'atto amministrativo in condizioni di conoscere le ragioni ad esso sottese.

Il vizio di carenza della motivazione sussiste quando non siano affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante, ma vi sia un rinvio ovvero un richiamo del quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il

percorso argomentativo seguito.

La sentenza di condanna è vincolante in sede disciplinare quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, rientrando tuttavia nella libera ed autonoma valutazione dell'Ordine la sanzionabilità del fatto in sede disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 settembre 2015, n.45

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno.

Rilevanza disciplinare di precedenti infrazioni già sanzionate - Prescrizione dell'azione disciplinare - Dignità, probità e decoro nell'esercizio della professione – Esposto - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 52, co.1, lett. b); 56;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, artt. 1; 19;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 11; 14; 22; 24;
- art. 2935 c.c.

In conformità alla giurisprudenza in materia disciplinare non può escludersi, in modo assoluto e in linea di principio, la rilevanza in un nuovo procedimento disciplinare, di precedenti infrazioni già sanzionate disciplinarmente, come dimostra l'istituto della recidiva e comunque, nella valutazione della condotta del professionista, viene pur sempre in considerazione la valutazione complessiva dell'osservanza delle regole deontologiche da parte dell'incolpato nel corso dell'attività professionale pregressa ai fatti oggetto di esposto e quindi contestati, sempre che la condotta repressibile sia specificamente comprovata da precedenti procedimenti disciplinari conclusi con l'adozione di sanzioni.

La regola secondo la quale l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare deve essere combinata con il principio di cui all'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

29 settembre 2015, n.46

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari.

Corruzione in atti giudiziari in concorso con altri professionisti - Misura cautelare degli arresti domiciliari – Sospensione del procedimento disciplinare - Sospensione cautelare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 11 co.1, 3; 50, co. 6; 53, co. 2;
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell’11-12 novembre 2009, artt. 2, co.4; 8, co.9;
- art. 319-ter e 110 c.p.;
- art.653 c.p.p.;

Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del D. Lgs. 139/05, e dall’articolo 8, comma 9, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, in presenza di misura cautelare disposta in sede giurisdizionale penale a carico di un iscritto, il Consiglio dell’Ordine è tenuto a disporre la sospensione cautelare dell’iscritto, ed il relativo procedimento non ha carattere autonomo ma si pone come procedimento incidentale nell’ambito del procedimento disciplinare.

Il Consiglio è legittimato a formare un proprio autonomo convincimento in base ai fatti emersi in sede penale e alla documentazione acquisita e in relazione a questi a ritenere il disvalore anche sotto il profilo deontologico, sì da giustificare l’applicazione della misura cautelare, senza dover essere vincolato alle difese che l’iscritto eventualmente svolgerà nel giudizio penale ancora in itinere.

Il Consiglio dell’Ordine territoriale ha ampia autonomia nel valutare la gravità dei fatti contestati in sede penale anche alla luce dello strepitus fori derivante dalla diffusione della notizia dell’arresto negli ambienti professionali e, più in generale, nella collettività, nonché in ragione dell’esigenza di tutelare il decoro e la dignità della categoria che costituisce la ratio della misura cautelare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

30 settembre 2015, n.47

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.

Revoca del provvedimento da parte dell’Ordine - Cessazione della materia del contendere.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 12;
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell’11-12 novembre 2009, art. 2 co.1, lett.a);
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art. 8.

Deve essere ravvisata un'ipotesi di cessazione della materia del contendere allorquando l'Ordine territoriale, in pendenza del giudizio annulla o, comunque, riforma in maniera soddisfacente per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso, non sussistendo più alcun interesse, anche solo strumentale o morale, all'annullamento di un provvedimento già eliminato dal mondo giuridico.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

30 settembre 2015, n.48

Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.

Omissione della motivazione - Violazione del diritto di difesa - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 49, co.4;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 3, co.1;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art.15, co.1 e 2;

E' nulla per omissione della motivazione la delibera con la quale l'Ordine territoriale sanziona la condotta del professionista quando non siano affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante e vi sia un rinvio ovvero un richiamo del quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

Ai fini dello svolgimento del diritto di difesa, la motivazione deve dare conto del percorso logico seguito atteso che tutti gli atti amministrativi a contenuto discrezionale destinati ad incidere su situazioni giuridiche soggettive e, in particolare, gli atti sanzionatori volti a ripristinare la legalità violata dal comportamento del privato, devono contenere una puntuale, adeguata, chiara ed esauriente motivazione che, con riferimento ai parametri della situazione di fatto, rechi l'indicazione delle ragioni giuridiche idonee a giustificare l'applicazione della norma e, quindi, l'adozione della determinazione finale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

30 settembre 2015, n.49

Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona.

Termine deposito ricorso – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Irricevibilità del ricorso - Sospensione feriale dei termini.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 55;
- “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt. 24; 25;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art. 6, co.1;
- Legge 7 agosto 1969 n. 742, “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”, art. 1.

È irricevibile il ricorso depositato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare.

Non è applicabile ai procedimenti amministrativi, quale quello disciplinare, la L. 7 ottobre 1969, n. 742, concernente la sospensione dei termini durante il periodo feriale, la quale si applica soltanto a quelli proposti in sede giurisdizionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

30 settembre 2015, n.50

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Attilio Liga; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria.

Termine deposito ricorso – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Irricevibilità del ricorso - Sospensione feriale dei termini.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 55;
- “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale” approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt. 24; 25;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 4; 18;
- Legge 7 agosto 1969 n. 742, “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”, art. 1;

È irricevibile il ricorso depositato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare.

Non è applicabile ai procedimenti amministrativi, quale quello disciplinare, la L. 7 ottobre 1969, n. 742, concernente la sospensione dei termini durante il periodo feriale, la quale si applica soltanto a quelli proposti in sede giurisdizionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

30 settembre 2015, n.51

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vigevano.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Violazione di Norme Deontologiche - Documentato assolvimento dell'obbligo formativo – Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 12, co.1, lett. r); 29, co. 1, lett. c) ed m) ;

-Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell’11-12 novembre 2009, art. 2, co.1, lett. a);

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art. 8, co.5

La formazione professionale continua deve considerarsi come attività obbligatoria per gli iscritti all'Albo, e consiste in attività di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e competenze tecniche sulle tematiche oggetto di esercizio dell'attività professionale.

Non sussiste violazione dell'obbligo di formazione professionale nel caso in cui l'iscritto dimostri di aver ottemperato a detto obbligo, pur se all'epoca di apertura del procedimento non risultava il conseguimento dei crediti formativi, dovendo prevalere il profilo sostanziale rispetto a quello formale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

30 settembre 2015, n.52

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.

Tirocinio professionale - Rilevanza della condotta successiva all'iscrizione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 50 co. 3, 4; 6;

- Norme di deontologia professionale approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in data 31.01.2001, preambolo e artt. 3, comma 2, 4, co. 1 e 2, 17 e 26;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 2, co. 2; 6; 11, co. 2, 3; 22, co.5; 38, co. 1;

- L.17 febbraio 1992 n. 206;

- D.M. 7 agosto 2009, n. 143, art. 13, co. 4, lett. f);

- Regolamento recante norme relative al tirocinio per l’ammissione all’esame di cui al D.M. 10 marzo 1995 n. 327, artt. 1 e 3, co. 2.

La condotta tenuta dal tirocinante rileva sul piano disciplinare anche in un momento successivo, nel senso che, anche dopo l'iscrizione, assume valenza significativa il comportamento tenuto dal professionista nel periodo antecedente all'iscrizione medesima. Di conseguenza, il requisito della condotta irrepreensibile deve essere presente e deve essere specificamente valutato

anche dopo l'iscrizione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

30 settembre 2015, n.53

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena.

Carenza di motivazione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 50 co.6; 52, co. 1, lett. b);
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell’11-12 novembre 2009, artt. 8, co.7; 8, e 18, co.3;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 8, co.6; 7; 14; 22, co.1;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 3.

Gli ordini professionali, connotandosi come enti pubblici sono soggetti al rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo. La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni. Pertanto è necessario che l’autorità emanante ponga il destinatario dell’atto amministrativo in condizioni di conoscere le ragioni ad esso sottese.

Si deve ravvisare insufficienza della motivazione tale da integrare un vizio della delibera quando in essa non vengono affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante ma vi sia un rinvio, generico e per relationem al quadro probatorio acquisito senza alcuna esplicitazione al riguardo né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito, non essendo richiamata la relazione istruttoria depositata dal consigliere relatore dalla quale soltanto risultavano i fatti oggetto della contestazione e gli addebiti mossi all’incolpato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

30 settembre 2015, n.54

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di La Spezia.

Termine deposito ricorso – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Irricevibilità del ricorso - Sospensione feriale dei termini.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 36, co. 1 lett. c) e 55;
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell’11-12 novembre 2009, art. 24;
- Legge 7 agosto 1969 n. 742, “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”, art. 1

È irricevibile il ricorso depositato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare.

Non è applicabile ai procedimenti amministrativi, quale quello disciplinare, la L. 7 ottobre 1969, n. 742, concernente la sospensione dei termini durante il periodo feriale, la quale si applica soltanto a quelli proposti in sede giurisdizionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

30 settembre 2015, n.55

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano.

Competenza Consigli di Disciplina territoriali - Procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di Disciplina - Sospensione procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale - Onere probatorio - Apertura procedimento disciplinare - Diffamazione semplice e a mezzo stampa - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 49; 50;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”, artt. 7, co.2; 8, co.3;
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell’11-12 novembre 2009, art.20;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 2; 6;
- 595 c.p.;
- 653 c.p.p.;
- art. 211 disp. att. c.p.p.;

Fino all’insediamento dei nuovi Consigli di Disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai consigli degli Ordini locali e i procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di Disciplina sono svolti dai Consigli dell’Ordine purché la delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare sia precedente all’insediamento dei nuovi organi titolari dell’esercizio dell’azione disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare, la sospensione del procedimento è atto facoltativo, ancorato al principio di autonomia riservata ai Consigli degli Ordini territoriali in presenza di fatti aventi rilevanza penale anche se non accertati con sentenza definitiva.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, sicché disporla, o meno, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che, allorquando pendano nei confronti della medesima persona, contemporaneamente, un procedimento penale ed un procedimento disciplinare, quest'ultimo non deve essere necessariamente sospeso, salvo che la sospensione non risulti essere imposta da una specifica disposizione di legge, perché la definizione del procedimento penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico del giudizio disciplinare, non solo perché questo si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non penali, ma anche perché, dal combinato disposto degli art. 653 vigente c.p.p. e 211 disp. att. si evince il venir meno, con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, del principio della cosiddetta pregiudiziale penale sancita, in via generale, dall'art. 3 dell'abrogato c.p.p.

La compromissione dell'immagine della categoria professionale può derivare non dalla accertata fondatezza del fatto in sede giudiziale ma dalla sua ritenuta gravità sul piano disciplinare da valutarsi con riguardo al generale discredito per l'intera categoria professionale.

Secondo le regole generali in materia di istruzione probatoria incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.

L'apertura del procedimento disciplinare è atto discrezionale, volto ad acquisire gli elementi probatori necessari.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 ottobre 2015 n.56

Pres. e Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna.

Riapertura dell'istruttoria - Omissione della motivazione - Mancato assolvimento dell'obbligo formativo - Valutazione dell'elemento soggettivo - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 12 co.1 lett.r); 29 co.1 lett. m); 52 comma 1, lett. a);

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art.12; 24;
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art.2 co.1 lett.a); art.5 co.1, 2 lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Ravenna, art.2 co.1 lett.a); art.5 co.1 e co.2 lett. a);
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8 co.5

A norma dell'art.12 Regolamento, qualora emergano fatti ulteriori rispetto a quelli conosciuti al momento dell'apertura del procedimento disciplinare, tali da evidenziare altri illeciti disciplinari in capo al professionista, il Consiglio, con la medesima delibera di fissazione dell'udienza dibattimentale, integra il capo di incolpazione. Ciò che rileva, invero, è che il Consiglio, nel convocare l'incolpato per l'udienza dibattimentale, provveda alla menzione di tutti gli addebiti, al fine di consentire al professionista la predisposizione di una adeguata difesa. La riapertura dell'istruttoria costituisce, invero, una mera facoltà rimessa alla insindacabile valutazione del Consiglio che può ravvisare o meno la necessità di maggiori elementi ai fini del decidere.

Non si ravvisa un motivo di nullità della decisione se dalla lettura di essa è comunque possibile individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi di fatto rilevanti della causa e considerati o presupposti nella decisione. Del pari, la giurisprudenza amministrativa riconosce che l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo è pienamente assolto quando questa può essere ricavata dalla lettura degli atti attinenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento. Gli Ordini professionali, connotandosi come enti pubblici, sono soggetti al rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo. La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni. Pertanto è necessario che l'autorità emanante ponga il destinatario dell'atto amministrativo in condizioni di conoscere le ragioni ad esso sottese. Pertanto, è da ravvisare difetto di motivazione tale da integrare un vizio della delibera impugnata, quando nella decisione non sono affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante, ma vi è un rinvio ovvero un richiamo del quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. Non è nulla, pertanto, la decisione che contiene espressi riferimenti alle disposizioni applicate alla fattispecie e che hanno condotto all'irrogazione della sanzione disciplinare a carico della ricorrente, a tale stregua consentendo di ripercorrere l'iter logico-giuridico che ha portato alla qualificazione di quella condotta come meritevole di sanzione.

La funzione di regolamentare la formazione degli iscritti, che diventa effettiva attraverso l'esercizio del potere disciplinare sui professionisti, è demandata agli Ordini territoriali in virtù del fatto che al concetto di "regolazione" è sottesa la potestà di autorganizzazione e di disciplina degli Ordini nell'attività formativa.

L'attività di formazione continua costituisce un'attività obbligatoria che, in quanto attività svolta a tutela dell'interesse pubblico, mira ad assicurare il miglioramento ed il perfezionamento delle conoscenze tecniche del professionista sì da garantire ai clienti qualità e correttezza della prestazione professionale. Il che vale a connotare la stessa di un carattere di obbligatorietà dal

quale esula l'accertamento di un profilo soggettivo di colpevolezza o di intenzionalità della condotta, al di là della ricorrenza delle ipotesi oggettive espressamente previste in sede regolamentare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 ottobre 2015 n.57

Pres. Adriano Barbarisi; Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna.

Avviso di fissazione dell'udienza dibattimentale - Natura recettizia - Inadempienze nell'attività di Presidente del collegio sindacale - Autonomia valutativa del Consiglio - Onere probatorio - Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 49, co. 2; 52, comma 1, lett. b);
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt.12 co.3, 4; 13;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 5; 6; 8; 9; 11;15;
- “Funzionamento” delle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal CNDCEC, norma 2.1;
- artt. 97 co. 1 e 111 Cost.;
- artt. 2404; 2407; 2621; 2622 c.c.

L'avviso di fissazione dell'udienza dibattimentale è da considerare quale dichiarazione recettizia, con conseguente applicazione della presunzione legale di conoscenza sancita all'art.1335 c.c. secondo cui gli atti recettizi <<si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia>>.

L'art.2407 c.c. che sancisce la responsabilità dei sindaci in relazione alla veridicità delle proprie attestazioni nonché la responsabilità in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica, configura una responsabilità oggettiva laddove si riscontri un pregiudizio patrimoniale ed un nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sindaci ed il danno subito dalla società, responsabilità superabile solo con la prova, da parte del sindaco, dell'assenza del predetto rapporto di causalità.

Spetta all'Organo giudicante valutare la natura e gravità dei fatti addebitati e, quindi, determinare autonomamente la sanzione da applicare, essendo preciso dovere istituzionale dell'Ordine accertare le violazioni deontologiche commesse dai propri iscritti, sia pure in presenza di una condotta collaborativa.

Incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali

allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.

A norma dell'art.21 Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, il dispositivo della decisione può essere immediatamente comunicato mediante lettura in udienza laddove la questione sottoposta all'esame del Collegio non presenti profili di particolare complessità. In presenza di questioni complesse, il Collegio può avvalersi della facoltà prevista dall'art.23 Regolamento, consistente nel riservare l'emanazione della decisione in un momento successivo.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 ottobre 2015 n.58

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano.

Pendenza di processo penale - Efficacia della sentenza penale - Autonoma valutazione delle controdeduzioni svolte dall'incolpato - Prescrizione dell'azione disciplinare - Sospensione del procedimento disciplinare - Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso - Riforma *in peius* della sanzione.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 50; 52;

- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art.19

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art.6;

- art. 653 c.p.p.

L'accertamento contenuto nella sentenza penale, tanto più se contenuto in una sentenza divenuta irrevocabile, è vincolante in sede disciplinare, attesa l'incontrovertibilità della verifica compiuta in ordine alla commissione del fatto. Ciò che l'Amministrazione può e deve fare è una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti a fini disciplinari, non sussistendo alcuna automaticità tra una condanna penale e l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Legittimamente il Collegio giudicante può applicare la sanzione disciplinare ove disattenda le controdeduzioni eventualmente svolte dall'incolpato a sua difesa sulla base di autonomi elementi di valutazione tratti da tutti gli atti formati ed acquisiti nell'ambito del procedimento penale.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare e, non essendo riscontrabile nell'ordinamento professionale una specifica norma che precisi il termine di decorrenza della prescrizione, il dies a quo deve essere individuato applicando i principi generali, ossia facendo riferimento al giorno della consumazione del fatto. Nel caso in cui siano oggetto del procedimento disciplinare i fatti oggetto di sentenza penale, la possibilità di aprire siffatto procedimento decorre dal momento del deposito della sentenza, e, in particolare, dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio locale dell'Ordine della definizione del processo penale, al quale l'organo titolare

dell'azione disciplinare è estraneo e dunque dall'acquisizione da parte del Consiglio della copia integrale della sentenza, recante l'attestazione della relativa irrevocabilità.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 ottobre 2015 n.59

Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.

Mancata apertura del procedimento disciplinare - Legittimazione attiva all'impugnazione - Vizio della motivazione – Inammissibilità del ricorso.

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.6; 7; 9; 10; 15.

In materia disciplinare, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare, e legittimati a proporla sono solo l'iscritto contro cui si procede ed il Pubblico Ministero. Il ricorso proposto dal professionista che, nell'ambito del procedimento disciplinare, assume la posizione giuridica del denunziante, deve, pertanto, ritenersi inammissibile in quanto egli riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.

Sussiste vizio della motivazione quando in essa non vengano affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante ma vi sia un rinvio, generico e per relationem, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 ottobre 2015 n.60

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Pendenza di processo penale - Efficacia della sentenza penale - Onere probatorio - Rilevanza del comportamento processuale della parte - Compromissione dell'immagine della categoria e dell'Ordine di appartenenza - Discrezionalità della sanzione disciplinare - Principio della certezza della pena ex art. 25 Cost. - Sospensione cautelare dall'esercizio della professione - Radiazione - Attività di intermediazione finanziaria - Associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 50, co.10; 52 co.1, lett. c); 53;

- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art.12;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6; 11;

- art. 25 Cost.

- L. 7 marzo 1996, n.108;
- art.653, comma 1 bis c.p.p.

La sentenza penale passata in giudicato è vincolante nel procedimento disciplinare quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Considerata l'intima connessione tra procedimento penale e procedimento disciplinare nell'ipotesi in cui quest'ultimo concerne i medesimi fatti oggetto del primo, ai sensi dell'articolo 653, comma 1 bis c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Il Consiglio è legittimato a formare un proprio autonomo convincimento in base ai fatti emersi in sede penale ed alla documentazione acquisita, ed in base a questi ritenere il disvalore, anche sotto il profilo deontologico e con riferimento ai canoni previsti, delle condotte tenute dal ricorrente.

La legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura, prevede che l'attività di mediazione o di consulenza per la concessione di finanziamenti da parte delle banche o di intermediari finanziari è riservata a soggetti iscritti in un apposito albo tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (UIC). Senza tale iscrizione il dottore commercialista non può esercitare l'attività di mediazione o consulenza nella concessione di finanziamenti.

Incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle.

Se, pure, l'Amministrazione può disattendere le controdeduzioni eventualmente svolte dal dipendente a sua difesa sulla base di autonomi elementi di valutazione tratti da tutti gli atti formati ed acquisiti nell'ambito del procedimento penale, qualora il ricorrente non svolga alcuna attività difensiva nell'ambito del procedimento disciplinare, la decisione può essere legittimamente fondata in base alle risultanze dell'accertamento giurisdizionale, senza poter considerare ulteriori elementi eventualmente idonei a fondare una diversa valutazione in ordine al disvalore disciplinare di quelle medesime condotte.

Nell'ambito dello svolgimento del procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese, non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. Ciò in ragione del fatto che tale comportamento è frutto di una libera scelta dell'incolpato nell'ambito delle modalità di esplicazione della propria difesa. Di conseguenza, le motivazioni personali rappresentate dall'incolpato, seppure eventualmente da considerare nel giudizio al fine della rideterminazione della sanzione inflitta, qualora non supportate da alcun elemento documentale, non consentono una conversione della sanzione in altra meno afflittiva.

La valutazione spettante all'organo disciplinare circa gli effetti dannosi per l'immagine della categoria e dell'Ordine di appartenenza può prescindere dalla accertata fondatezza del fatto in sede giudiziale in quanto tali effetti si legano alla sua gravità riferita al generale discredito per l'intera categoria. Ciò è pacificamente riconosciuto con riferimento alla misura della sospensione cautelare dell'iscritto che può essere disposta proprio in ragione dello strepitus fori accertato in concreto, ad esempio, sulla base di articoli di stampa apparsi sui quotidiani, in un'ottica di

bilanciamento tra le ragioni di tutela della immagine di integrità morale della categoria e le ragioni del professionista.

E' rimessa ai Consigli di Disciplina, titolari della funzione disciplinare, la concreta individuazione delle singole fattispecie e la precisazione dei concetti diffusi, definizione che si connota come esercizio di un potere discrezionale che, come tale, ossia in quanto potere pur sempre circoscritto e delimitato dalle norme di legge, non può definirsi <<mero arbitrio>> da cui si distingue proprio per la presenza di norme di legge che valgono a definirlo.

Nella valutazione del profilo soggettivo dell'iscritto, se, da un lato, può avere rilievo l'assenza di precedenti in capo al medesimo, dall'altro occorre tener conto del comportamento processuale posto in essere dal professionista dinnanzi al Consiglio di Disciplina, quale non aver provveduto a fornire alcun chiarimento in merito alla sua posizione né alcuna giustificazione utile a motivare la sua totale mancata partecipazione al procedimento disciplinare per la sua intera durata.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 ottobre 2015 n.61

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Attilio Liga; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Prescrizione dell'azione disciplinare - Apertura procedimento disciplinare per fatti oggetto di sentenza penale - Pendenza di processo penale - Efficacia della sentenza penale - Attività di intermediazione finanziaria - Associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita - Sospensione cautelare dall'esercizio della professione - Radiazione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso - Riforma *in peius* della sanzione.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 4; 50 co.10; 52, co.1, lett. b); 56

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt.1; 2;12; 19

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6; 11;

- L. 7 marzo 1996, n.108

La tempestiva e rituale comunicazione, nei modi normativamente previsti, di ogni incombente procedurale è finalizzata a mettere l'incolpato in condizione di esporre le difese ritenute opportune nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie difensive del medesimo.

La legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura, ha previsto che l'attività di mediazione o di consulenza per la concessione di finanziamenti da parte delle banche o di intermediari finanziari sia riservata a soggetti iscritti in un apposito albo tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (UIC). Pertanto, senza tale iscrizione il dottore commercialista non può esercitare l'attività di mediazione o consulenza nella concessione di finanziamenti. La predetta iscrizione lo rende, d'altro canto, incompatibile.

L'azione disciplinare si prescrive in 5 anni dal compimento dell'evento che può dar luogo al procedimento disciplinare- Non essendo riscontrabile nell'ordinamento professionale una specifica norma che precisi il termine di decorrenza della prescrizione, il dies a quo deve essere individuato applicando i principi generali, ossia facendo riferimento al <<giorno della consumazione del fatto>> ovvero, se questo costituisce anche reato per cui sia stato promosso procedimento penale, dalla data di definizione dello stesso con sentenza irrevocabile. Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso.

Nel caso in cui siano oggetto del procedimento disciplinare i fatti oggetto di sentenza penale, la possibilità di aprire siffatto procedimento decorre dal momento del deposito della sentenza.

Posto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.p. comma 1 bis, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, il Consiglio di Disciplina autonomamente valuta quei fatti già accertati in sede penale anche sotto il profilo dell'intenzionalità della condotta, formando un proprio autonomo convincimento circa la loro rilevanza disciplinare.

La reiterata condotta posta in essere dal professionista, che non solo integri un illecito per il quale vi è stata condanna penale ma appaia altresì connotata da un significativo disvalore sul piano deontologico comportando una grave lesione dell'immagine della professione, in violazione degli artt.6 e 11 del Codice deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, giustifica una riforma in peius della sanzione comminata.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 ottobre 2015 n.62

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Attilio Liga; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.

Pendenza di processo penale - - Efficacia della sentenza penale di patteggiamento - Vizio della motivazione - Radiazione - Impugnazione al Consiglio Nazionale -- Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 50 co.10; 52, 53
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art.24;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6; 8 co. 6; 11; 22; 38;
- art.444 c.p.p.

E' possibile trarre prova della responsabilità disciplinare dalle risultanze istruttorie del processo penale, avvalendosi dell'accertamento compiuto dal giudice penale e consacrato nella

sentenza di patteggiamento per addivenire ad una autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare. Il Consiglio di Disciplina, pertanto, può fondare il proprio convincimento sulla sentenza penale di patteggiamento la quale contiene comunque un accertamento della responsabilità penale dell'imputato in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di patteggiamento, se ritiene che ricorrano le condizioni per il proscioglimento. Quando, poi, i fatti posti a base della sentenza di patteggiamento rilevino in un diverso giudizio, rientra nella discrezionalità del giudicante fare riferimento alla condanna patteggiata per ritenere accertati, in sede disciplinare, i fatti emersi nel corso del procedimento penale, che appaiano fondatamente ascrivibili al soggetto.

Sussiste vizio della motivazione quando in essa non vengano affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante ma vi sia un rinvio, generico e per relationem, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

24 novembre 2015, n. 63

Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco.

Esposto - Archiviazione - Impugnazione da parte dell'esponente - Legittimazione attiva - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Inammissibilità del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art.18.

E' inammissibile il ricorso presentato dall'esponente contro il provvedimento di archiviazione del C.d.O. territoriale. La legittimazione all'impugnazione deve ravvisarsi, infatti, soltanto in capo ai destinatari del provvedimento disciplinare, ovvero soltanto al soggetto la cui posizione professionale venga incisa dal contenuto della decisione mentre colui che, nell'ambito del procedimento disciplinare, assume la posizione giuridica del denunziante riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.

In materia disciplinare, peraltro, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l'iscritto contro cui si procede ed il Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

24 novembre 2015, n.64

Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo.

Esposto - Archiviazione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rinuncia al ricorso - Estinzione.

- Art.100 c.p.c.

La rinuncia al ricorso è negozio dispositivo del giudizio ed è un atto personale del ricorrente che manifesta la volontà di non proseguire nel giudizio instaurato e comporta l'estinzione del rapporto processuale in quanto ritenuto non più necessario. La rinuncia degli eredi comporta l'estinzione del giudizio per carenza di interesse attuale e concreto degli eredi dell'esponente ad una decisione sullo stesso.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

24 novembre 2015, n.65

Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari.

Esposto - Archiviazione - Impugnazione da parte dell'esponente - Legittimazione attiva - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Inammissibilità del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art.18

E' inammissibile il ricorso presentato dall'esponente contro il provvedimento di archiviazione del C.d.O. territoriale. La legittimazione all'impugnazione deve ravvisarsi, infatti, soltanto in capo ai destinatari del provvedimento disciplinare, ovvero soltanto al soggetto la cui posizione professionale venga incisa dal contenuto della decisione mentre colui che, nell'ambito del procedimento disciplinare, assume la posizione giuridica del denunziante riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.

In materia disciplinare, peraltro, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l'iscritto contro cui si procede ed il Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 novembre 2015, n.66

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona.

Violazione del principio del contraddittorio - Integrazione del capo di incolpazione - Imperizia, imprudenza e negligenza nell'esecuzione del mandato - Autonomia valutativa del Consiglio di disciplina - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 52 co.1, lett. a);
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell’11-12 novembre 2009, artt. 12; 15; 16;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 8; 22 punti 1, 2 e 3.

Non è ipotizzabile, neppure in astratto, alcuna violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'incolpato se il Consiglio territoriale, in fase dibattimentale, non ha proceduto alla modifica, nemmeno parziale, del capo di imputazione e non ha disposto alcuna acquisizione di documentazione fornita dall'esponente. Di conseguenza, non vi è alcun obbligo di comunicazione con atto formale all'incolpato, essendo questi già a conoscenza di tutto quanto si è palesato nel corso dell'istruttoria.

L'art.12 co.2 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale consente di disporre l'integrazione del capo di incolpazione in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria. La ratio della preclusione contenuta nell'articolo 12 del Regolamento - secondo cui il capo d'incolpazione può essere integrato fino alla delibera di fissazione dell'udienza dibattimentale - è quella di assicurare all'incolpato, attraverso la notifica della delibera di fissazione dell'udienza dibattimentale, la conoscenza di tutti gli addebiti contestati ai fini della predisposizione di un'adeguata difesa.

Il Consiglio è legittimato a formare un proprio autonomo convincimento in base ai fatti emersi in sede penale e alla documentazione acquisita e in relazione a questi ritenere il disvalore anche sotto il profilo deontologico e con riferimento ai canoni previsti, delle condotte tenute dal ricorrente dandone adeguata motivazione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 novembre 2015 n.67

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

Pendenza procedimento penale - Efficacia sentenza penale - Sentenza di patteggiamento - Valutazione della condotta non rientrante nell'attività professionale - Onere probatorio - Mancata contestazione di un fatto addebitato - Recidiva - Radiazione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 50 co.10;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.6; 11.

Rientra nella libera ed autonoma valutazione dell’Ordine la sanzionabilità del fatto in sede disciplinare. Anche il comportamento per il quale non viene in evidenza la qualifica professionale rileva ai fini della valutazione disciplinare. Rispetto a condotte poste in essere dal ricorrente e

accertate in sede penale, compete al Consiglio, nell'esercizio della propria autonomia valutativa, considerare se le stesse, quand'anche non direttamente connesse all'esercizio della professione, debbano ritenersi poste in essere in violazione dei canoni deontologici, tanto isolatamente considerate quanto valutate nel loro complesso.

Il Consiglio può trarre prova della responsabilità disciplinare dalle risultanze istruttorie del processo penale, avvalendosi dell'accertamento compiuto dal giudice penale e consacrato nella sentenza di patteggiamento per addivenire ad una autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare. La sentenza penale di patteggiamento, infatti, contiene comunque un accertamento della responsabilità penale dell'imputato in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di patteggiamento, se ritiene che ricorrano le condizioni per il proscioglimento. Quando, poi, i fatti posti a base della sentenza di patteggiamento rilevino in un diverso giudizio rientra nella discrezionalità del giudicante fare riferimento alla condanna patteggiata per ritenere accertati, in sede disciplinare, i fatti emersi nel corso del procedimento penale, che appaiano fondatamente ascrivibili al soggetto.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti equivale ad una vera e propria sentenza di condanna in quanto essa, pur non potendo propriamente considerarsi tale quoad substantiam, lo è quoad effectum, a causa della rinuncia dell'imputato a contestare le proprie responsabilità e della contestuale deliberazione negativa del giudice quanto all'esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato - per cui l'art. 445 codice di rito penale dispone che "salvo diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna". La sentenza ex art. 444 c.p.p. è equiparata ad una pronuncia di condanna, sicché ogni deroga al regime di tali sentenze deve risultare da una espressa disposizione legislativa.

Secondo le regole generali in materia di istruzione probatoria, incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse. In conformità alla giurisprudenza, fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo e non la determinazione delle loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia che deve informare il processo, alla stregua dell'art.111 Cost.

Non può escludersi, in modo assoluto e in linea di principio, la rilevanza, in un nuovo procedimento disciplinare, di precedenti infrazioni già sanzionate disciplinarmente, come dimostra l'istituto della recidiva, in quanto, in sede di procedimento disciplinare, rileva la valutazione complessiva dell'osservanza delle regole deontologiche da parte dell'incolpato nel corso dell'attività professionale pregressa ai fatti oggetto di esposto e quindi contestati, sempre che la condotta repressibile sia specificamente comprovata da precedenti procedimenti disciplinari conclusi con l'adozione di sanzioni.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 novembre 2015, n.68

Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Istanza cancellazione dall'Albo - Forma - Istanza cancellazione dall'Albo in pendenza di procedimento disciplinare - Rigetto - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art.12 co.1, lettera c),

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.6; 11; 29.

Non costituisce istanza di cancellazione dall'Albo una mera comunicazione di cessazione, da parte dell'iscritto, dell'attività professionale. Pur ravvisandosi elementi oggettivi che potrebbero legittimare l'accoglimento della domanda di cancellazione da parte dell'iscritto, quale l'assenza di partita iva, supportata da idoneo elemento probatorio, tale comunicazione non sostanzia un'espressa istanza, presentata secondo i requisiti di forma indicati dall'Ordine.

Non è possibile procedere alla cancellazione di un iscritto sottoposto a procedimento disciplinare. Il principio dell'impossibilità di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare può considerarsi un principio generale del sistema ordinamentale: da un punto di vista logico-giuridico, infatti, l'appartenenza di un professionista all'Albo rappresenta il presupposto condizionante per essere sottoposto (ricorrendone gli estremi) a procedimento disciplinare, né sarebbe ammissibile ritenere che l'istanza di cancellazione possa essere utilizzata come artificio diretto ad eludere l'esercizio dell'azione disciplinare che, come è noto, è obbligatoria. Ciò posto, nel caso in cui venga presentata istanza di cancellazione da parte di un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine dovrà legittimamente manifestare il proprio diniego alla predetta istanza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 novembre 2015 n.69

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Attilio Liga; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone.

Termine per il deposito del ricorso - Mancata allegazione della delibera in copia autentica e di copie in carta libera del ricorso - Doveri di correttezza nei rapporti intercorrenti con i propri clienti - Esecuzione dell'incarico - Ritardo nella consegna della documentazione contabile e fiscale - Onere probatorio - Verbalizzazione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art.52 co.1, lettera a); 55;

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art.24;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.6; 22;
- - D.M. 15 febbraio 1949, art.4.

E' ricevibile il ricorso spedito al Consiglio Nazionale prima della scadenza del termine utile per la proposizione dell'impugnazione, pur se pervenuto successivamente.

Non costituiscono motivo di irricevibilità del ricorso la mancata allegazione della delibera in copia autentica e di copie in carta libera del ricorso.

I doveri di tempestività, semplicità e chiarezza, alla garanzia dei quali sono preordinate le norme di cui agli artt.6 e 22 Codice deontologico, attengono a profili di tutela dell'interesse pubblico, sottostante all'esercizio della professione di dottore commercialista e, come tali, rilevanti a prescindere da un danno concretamente derivato al cliente.

L'obbligo di correttezza incombe sul professionista quale specifico dovere del medesimo, al di là del danno che ne può derivare al cliente, rientrando la tutela di tale profilo nella garanzia dell'interesse pubblico che spetta all'Ordine professionale ed al Consiglio Nazionale. Tuttavia, l'assenza del danno può assumere rilevanza sotto un diverso profilo, ossia in ordine alla valutazione della proporzionalità tra i fatti ascritti al professionista e la sanzione da irrogare.

Secondo le regole generali in materia di istruzione probatoria, incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse. In conformità alla giurisprudenza, fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo e non la determinazione delle loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia che deve informare il processo, alla stregua dell'art.111 Cost.

Non vi è errore e/o difetto di verbalizzazione allorché nel verbale, pur se non nella forma della domanda e della risposta, è riportato il contenuto delle audizioni e lo svolgimento delle udienze dibattimentali.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 novembre 2015 n.70

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Attilio Liga; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone.

Termine per il deposito del ricorso - Mancata allegazione della delibera in copia autentica e di copie in carta libera del ricorso - Dovere di correttezza nei rapporti intercorrenti con i propri clienti - Conflitto di interessi - Esecuzione dell'incarico - Ritardo nella consegna della documentazione contabile e fiscale - Onere probatorio - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art.52 co.1, lett. a); 55;
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell’11-12 novembre 2009, art.24;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.6,9; 22;
- D.M. 15 febbraio 1949, art.4

E' ricevibile il ricorso spedito al Consiglio Nazionale prima della scadenza del termine utile per la proposizione dell'impugnazione, pur se pervenuto successivamente.

Non costituiscono motivo di irricevibilità del ricorso la mancata allegazione della delibera in copia autentica e di copie in carta libera del ricorso.

I doveri di tempestività, semplicità e chiarezza, alla garanzia dei quali sono preordinate le norme di cui agli artt.6 e 22 Codice deontologico, attengono a profili di tutela dell'interesse pubblico, sottostante all'esercizio della professione di dottore commercialista e, come tali, rilevanti a prescindere da un danno concretamente derivato al cliente.

L'obbligo di correttezza incombe sul professionista quale specifico dovere del medesimo, al di là del danno che ne può derivare al cliente, rientrando la tutela di tale profilo nella garanzia dell'interesse pubblico che spetta all'Ordine professionale ed al Consiglio Nazionale. Tuttavia, l'assenza del danno può assumere rilevanza sotto un diverso profilo, ossia in ordine alla valutazione della proporzionalità tra i fatti ascritti al professionista e la sanzione da irrogare.

Il professionista, a norma dell'art.9 del Codice deontologico, deve agire, nell'ambito della propria attività professionale, in osservanza delle norme sull'indipendenza e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico conferitogli. Egli, peraltro, ha il dovere di informare tempestivamente il cliente sullo svolgimento della situazione e non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente medesimo, tanto più laddove vi è tra le parti un rapporto finanziario con il professionista fideiussore.

Secondo le regole generali in materia di istruzione probatoria, incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse. In conformità alla giurisprudenza, fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo e non la determinazione delle loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia che deve informare il processo, alla stregua dell'art.111 Cost.

L'obbligo di correttezza incombe sul professionista quale specifico dovere del medesimo, al di là del danno che ne può derivare al cliente, rientrando la tutela di tale profilo nella garanzia dell'interesse pubblico che spetta all'Ordine professionale ed al Consiglio Nazionale. Tuttavia, l'assenza del danno può assumere rilevanza sotto un diverso profilo, ossia in ordine alla valutazione della proporzionalità tra i fatti ascritti al professionista e la sanzione da irrogare.

Non vi è errore e/o difetto di verbalizzazione allorché nel verbale, pur se non nella forma della domanda e della risposta, è riportato il contenuto delle audizioni e lo svolgimento delle udienze dibattimentali.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

18 dicembre 2015 n.71

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina.

Accesso agli atti - Nullità della delibera per decorrenza del termine massimo di conclusione del procedimento - Proroga del termine di conclusione del procedimento - Termine per la conclusione dell'istruttoria - Procedimento incompatibilità - Violazioni procedurali - Contestazione addebiti - Mancato svolgimento dell'udienza dibattimentale - Onere probatorio - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt.4, 49 co.2, 50 co.7,51, 52 co.1, lett. c);

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art.8, 11, 12;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.2;

- Decreto Direttore Generale della Giustizia civile in data 18 luglio 2003, art.16, 20

Il diritto di accesso agli atti del procedimento, dovendo essere temperato con i criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, non può essere utilizzato a fini meramente dilatori ed in assenza di un effettivo interesse da tutelare in giudizio.

Il termine di conclusione del procedimento è, in ragione della imprescindibile garanzia dell'incolpato alla certezza, un termine perentorio atteso che in materia disciplinare trova applicazione il principio di carattere generale secondo cui l'Amministrazione è tenuta ad esercitare il proprio potere punitivo in un arco di tempo tale da non compromettere il corrispondente diritto dell'inquisito di vedere definita la propria posizione in termini ragionevoli, pena l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio adottato. Invero, il termine di diciotto mesi, previsto dal comma 8 dell'art. 8 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale decorrente dall'apertura del procedimento disciplinare per la conclusione dello stesso, è da considerarsi ordinario, stante la possibilità di proroga dello stesso prima della sua scadenza. Il termine di trenta mesi ha invece natura perentoria, in quanto il termine massimo è posto a tutela dei principi di garanzia e certezza della sollecita definizione dei procedimenti stessi nel rispetto del canone di ragionevolezza dei tempi di irrogazione delle sanzioni. Di conseguenza, l'atto emanato dopo la scadenza del termine perentorio è da considerarsi invalido.

In assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza da organo giudicante astenutosi o ricusato devono considerarsi inefficaci. In ogni caso, non può ritenersi valido un atto processuale posto in essere da soggetto che dichiara di non potere o voler pronunciarsi sulla questione.

Nel diverso procedimento per la valutazione dell'incompatibilità e, dunque, per l'eventuale cancellazione dall'Albo, il superamento del termine previsto per l'istruttoria non comporta, per espressa previsione normativa, invalidità dello stesso.

Al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato e, pertanto, di consentirgli di far valere liberamente e senza limitazione le proprie ragioni, è sufficiente che la contestazione contenga una chiara indicazione dei fatti addebitati, non assumendo rilievo alcuno la mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, configurandosi lesione del diritto di difesa nella sola ipotesi in cui la sanzione disciplinare sia inflitta per fatti diversi da quelli addebitati ed in relazione ai quali l'incolpato si sia difeso.

Il principio di astensione trova applicazione anche nei procedimenti amministrativi, specie in quelli concorsuali e disciplinari, sempre che ricorrano le fattispecie circostanziate e tipizzate di cui all'art. 51 c.p.c. atteso che, al di là dell'applicazione analogica della norma codicistica, l'obbligo o la facoltà di astensione costituisce comunque un portato dei principi d'imparzialità e di trasparenza, che trovano il loro fondamento nell'art. 97 cost. e devono sempre connotare l'azione e l'organizzazione amministrativa. Di conseguenza, non è contestabile dai privati ricorrenti la decisione del giudice di astenersi, presa ai sensi dell'art. 51 c.p.c.

In base al principio dell'economia dei mezzi giuridici, se il Consiglio riscontra vizi nel modus procedendi che non travolgono l'intero procedimento ma coinvolgono solo singole fasi, legittimamente può far ricorso alla regola cardine della conservazione degli atti validi e, di conseguenza, circoscrivere la rinnovazione del procedimento alle sole fasi viziate e a quelle successive, conservando l'efficacia dei precedenti atti legittimi del procedimento.

Incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.